



Ente Parco Nazionale
del **Gran Sasso e Monti della Laga**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

DIPARTIMENTO BIOSCIENZE E TERRITORIO



**PARERE SULLE OSSERVAZIONI
AL PIANO DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E
MONTI DELLA LAGA**
(ex L. 394/91, art. 12, co. 4)



PREMESSA

Il presente documento e gli allegati elaborati grafici, approvati dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga **con Delibera n.....del.....**, sono stati redatti congiuntamente dalla "Commissione Ufficio del Piano"¹ dell'Ente e dall'Università degli Studi del Molise², anche sulla base delle attività di predisposizione delle misure di conservazione e degli indirizzi gestionali dei siti Natura 2000 eseguiti³ o in corso di esecuzione⁴ da parte dell'Ente, nonché delle "Attività di supporto scientifico, tecnico e formativo in materia di Gestione Forestale Sostenibile" eseguite dall'Accademia Italiana di Scienze Forestali (AISF) per conto dell'Ente stesso. Essi costituiscono l'atto formale di espressione da parte dell'Ente Parco del parere, di cui al co. 4 dell'art. 12, L. 394/91 e s.m.i.⁵, sulle osservazioni presentate al Piano per il parco, di cui allo stesso art. 12 della citata legge, deliberato dal Consiglio direttivo dell'Ente in data 21/12/1999 e adottato dalla Regione Abruzzo con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 135/11 del 18/05/2004, dalla Regione Lazio con Delibera della Giunta Regionale n. 1145 del 23/12/2005 e dalla Regione Marche con Delibera della Giunta Regionale n. 976 del 11/009/2006.

¹ La "Commissione Ufficio del Piano" è formata: per il Servizio Tecnico Urbanistico Territoriale (STUT) dal responsabile ing. Alfonso Calzolaio; per il Servizio Agro Silvo Pastorale (SASP) dalla responsabile dott.ssa Silvia De Paulis; per il Servizio Scientifico (SERS) dal responsabile dott. Federico Striglioni. I lavori della Commissione sono stati coordinati prima dal dott. Marcello Maranella, già coordinatore tecnico-amministrativo dell'Ente, e successivamente dalla dott.ssa De Paulis in qualità di F.F. Direttore. Ai lavori hanno partecipato il dott. Carlo Catonica (SERS, Ufficio Gestione Fauna Selvatica), il dott. Giorgio Davini (SASP, Ufficio Agricoltura, Zootecnia e Agroalimentare), la dott.ssa Monica Di Francesco (SERS, Ufficio Natura); il dott. Daniele Di Santo (SASP, Ufficio Gestione Foreste e Pascoli), la dott.ssa Daniela Tinti (SERS, Ufficio Natura) e l'arch. Vincenzo Reggimenti (STUT, Ufficio Pianificazione).

² Le attività dell'Università del Molise sono state eseguite dal LISP (Laboratory for Interactive Spatial Planning), del Dipartimento di Bioscienze e Territorio (DiBT), nell'ambito delle Convenzioni per l'attuazione di forme di collaborazione in materia di pianificazione del territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sui temi "Approfondimenti conoscitivi preliminari alla formulazione dei pareri finali sulle osservazioni al Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga" e "Formulazione dei pareri finali sulle osservazioni al Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e relativi approfondimenti conoscitivi", responsabile scientifico prof. Luciano De Bonis, coordinatore della Divisione Paesaggio, Economia e Pianificazione del DiBT.

³ Regioni Abruzzo e Lazio.

⁴ Regione Marche.

⁵ Il co. 4 dell'art. 12 (Piano per il parco) della L. 394/91 e s.m.i. (Legge quadro sulle aree protette) prescrive che il piano adottato dalla/e Regione/i competenti (co. 3) sia depositato presso le sedi dei Comuni, delle Comunità montane e delle Regioni e che chiunque possa prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere. Lo stesso comma della legge quadro prevede inoltre che la Regione si pronunci sulle osservazioni presentate e approvi il piano d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le zone *a*, *b* e *c* in cui il piano suddivide il territorio del parco (co. 2) e anche con i Comuni interessati per quanto concerne le zone *d* della menzionata suddivisione.



1. OSSERVAZIONI PERVENUTE

Le osservazioni al Piano del Parco pervenute e protocollate entro il termine di scadenza (31/01/08)⁶ sono in numero nominale di 69, ma in realtà il numero effettivo è molto più grande (563), in funzione del fatto che molte di esse sono composte da diverse sub-osservazioni, a loro volta spesso costituite da diverse richieste, sebbene a volte sostanzialmente ripetute in diverse osservazioni.

Si riporta sotto lo schema di composizione delle osservazioni e il conteggio del numero effettivo delle richieste.

N.	Proponente	Richieste
1	CONSORZIO FORESTALE DEI MONTI DELLA LAGA	4
2	COMUNANZA AGRARIA SPELONGA (RI)	7
3	IANNETTI Pasquale – guida alpina	2
4	CONTI Fabio (rappresentante Università Camerino)	6
5	PECCI Massimo (CAI)	1
6	CENTRO TURISTICO GRAN SASSO S.p.A.	1
7	COMUNE DI ACQUASANTA TERME	8
8	COMUNE DI CASTEL DEL MONTE	18
9	GALASSI Diana Maria Paola (Dipartimento Scienze ambientali- Univaq)	1
10	GUERRA Roberto (rappresentante associazione "Pro Villa Capricchia")	1
11	COMUNITA' MONTANA DEL TRONTO	7
12	COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO	10
13	GRAN SASSO TERAMANO S.p.A.	5
14	AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USI CIVICI ASSERGI	12
15	COMUNITA' MONTANA GRAN SASSO	17
16	COMUNE DI FANO ADRIANO	32
17	COMITATO FANO A CORNO CASALE S. NICOLA	6
18	COMUNANZA AGRARIA DI PESCARA DEL TRONTO	7
19	COMUNE DI OFENA (AQ)	2
20	AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USO CIVICO ANTICA UNIVERSITA' DI INTERMESOLI	3
21	COMUNE DI BARETE (AQ)	12
22	COMUNE DI CROGNALETO (TE)	36
23	COMUNE DI CALASCIO (AQ)	16
24	PROVINCIA DI TERAMO	1
25	PROVINCIA DI TERAMO	2

⁶ Sono pervenute fuori termine osservazioni dai seguenti proponenti: Circolo per la valorizzazione delle terre pubbliche (prot. 00914 del 1/2/2008); Comune di Barisciano (AQ) (prot. N. 00915 del 1/2/2008); Amministrazione separata dei beni demaniali naturali di Arischia (AQ) (prot. n. 00973 del 4/2/2008); Di Pietro Gianpacifico, presidente legale rappresentante dell'Amministrazione separata dell'Antica Università Agraria di Rocca Santa Maria (TE) (prot. n. 00974 del 4/2/2008); Coldiretti, Federazione provinciale di L'Aquila (prot. 00976 del 4/2/2008); SIDITAL s.r.l. Perugia (prot. n. 00977 del 4/2/2008); De Lauretis Maria Teresa, rappresentante dell'associazione culturale Ardinia di Navelli (AQ) (prot. 00978 del 4/2/2008).



26	COMUNITA' MONTANA AMITERNINA e COMUNE CAMPOTOSTO	24
27	COMUNE DI CAPITIGNANO (AQ)	11
28	AMMINISTRAZIONE SEPARATA ANTICA UNIVERSITA' AGRARIA DI PAGLIARA (Pretara - Isola Gran Sasso - TE)	10
29	COMUNE DI ISOLA GRAN SASSO (TE)	20
30	COMUNE DI TOSSICIA (TE)	8
31	COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO (TE)	6
32	COMUNE DI ARSITA	11
33	COLAVACCHI Luigi Massari	1
34	MOSCARDELLI Nicola	2
35	COMUNE DI L'AQUILA	9
36	PROVINCIA DI PESCARA, COMUNITA' MONTANA VESTINA e COMUNI	18
37	COMUNE DI VILLA S. LUCIA (AQ)	15
38	COMUNE DI S. STEFANO DI SESSANIO (AQ)	16
39	COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO (AQ)	11
40	COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO (AQ)	14
41	COMUNE DI BARISCIANO (AQ)	14
42	COMUNE DI ROCCA S. MARIA (TE)	16
43	COMUNE DI ACCUMOLI (RI)	7
44	COMUNE DI AMATRICE (RI)	6
45	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	4
46	ENEL, Infrastrutture e reti	2
47	WWF, Sezione regionale Abruzzo	7
48	COMUNE DI CASTELLI (TE)	18
49	PROVINCIA DELL'AQUILA	13
50	FERRATUSCHI Bernardino, rappresentante cittadini di Fano a Corno	3
51	ARBORE Claudio, rappresentante Associazione Interpreti Naturalistici	1
52	COMUNE DI VALLE CASTELLANA	15
53	DI MARZIO Eugenio, rappresentante CAI Abruzzo	14
54	DI MARZIO Eugenio, rappresentante CAI Abruzzo	1
55	CENTRO TURISTICO GRAN SASSO S.p.A.	1
56	COMUNE DI PIETRACAMELA (TE) (Sindaco)	3
57	GUERRA Roberto, rappresentante Associazione "Pro Villa Capricchia"	1
58	D'AURORA Domenico (rappresentante CGIL Abruzzo)	11
59	AMMINISTRAZIONE SEPARATA ANTICA UNIVERSITA' DI PIETRACAMELA - PRATI DI TIVO (Pietracamela - TE)	3
60	COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA (PE)	3
61	VILLANI Giulia e GUERRA Agata	1
62	VILLANI Giulia e GUERRA Agata	2
63	SOCIETÀ AGRICOLA MARELLA di Luigi e Paolo s.n.c.	7
64	BALZANI Luigi	1
65	BALZANI Luigi	1
66	DE FABRITIIS Giorgio, rappresentante Confederazione Italiana Agricoltori	1



67	DE FABRITIIS Giorgio, rappresentante Confederazione Italiana Agricoltori	1
68	DE FABRITIIS Giorgio, rappresentante Confederazione Italiana Agricoltori	1
69	Ruzzo Reti S.p.A.	12
	TOTALE	563

Come si vede dalla tabella precedente (seconda colonna) sono i Comuni, in numero di 26 sui 44 del Parco, il soggetto che in prevalenza propone le osservazioni. Essi formulano anche il maggior numero di richieste, sia in media (ca. 12/Comune), sia in valore assoluto (318 su 563), con un "primato" stabilito dal Comune di Crognaleto che da solo ne propone 36.

Per completare l'esame del comportamento degli Enti pubblici territoriali va rilevato che anche 4 delle 5 Province del Parco propongono osservazioni, e precisamente la Provincia di Ascoli Piceno, la Provincia di Teramo, la Provincia di L'Aquila e la Provincia di Pescara.

L'assenza della Provincia di Rieti tra quelle proponenti osservazioni sembra fare il paio con una notevole "vivacità osservativa" dei Comuni laziali, ovverosia reatini, del Parco.

Il ruolo di sostanziale tramite svolto dalle Province per le osservazioni comunali è confermato dal fatto che nelle osservazioni provinciali si riscontrano in genere contenuti che spesso riflettono le preoccupazioni espresse anche nelle osservazioni dei Comuni. Peraltro la Provincia di Pescara – le cui osservazioni dirette costituiscono più che altro proposte di collaborazione col Parco – e la Comunità Montana Vestina si rendono tramite anche formalmente delle osservazioni dei Comuni che insistono sui loro territori.

Oltre alla Comunità Montana Vestina propongono osservazioni anche le Comunità Montane del Tronto e Amiternina.

In merito alla tipologia degli altri proponenti si riscontrano le seguenti osservazioni presentate come soggetti collettivi:

1. Consorzio Forestale dei Monti della Laga
2. Comunanza Agraria di Spelonga
3. Amministrazione separata beni usi civici Assergi
4. Comunanza Agraria di Pescara del Tronto
5. Amministrazione separata beni uso civico Antica Università di Intermesoli
6. Amministrazione separata Antica Università di Pietracamela - Prati di Tivo
7. WWF, Sezione regionale Abruzzo
8. Comitato Fano a Corno Casale S. Nicola

Come "rappresentanti" o "membri" di soggetti collettivi formalmente o informalmente costituiti presentano osservazioni:

1. Conti Fabio, rappresentante dell'Università Camerino
2. Galassi Diana Maria Paola, dell'Università dell'Aquila
3. Di Marzio Eugenio, rappresentante CAI Abruzzo
4. Pecci Massimo, CAI
5. Iannetti Pasquale, guida alpina
6. D'Aurora Domenico, rappresentante CGIL Abruzzo
7. De Fabritiis Giorgio, rappresentante Confederazione Italiana Agricoltori
8. Arbore Claudio, rappresentante Associazione Interpreti Naturalistici



9. Guerra Roberto, rappresentante dell'Associazione "Pro Villa Capricchia"

10. Ferratuschi Bernardino, rappresentante cittadini di Fano a Corno

Presentano inoltre osservazioni come aziende:

1. CENTRO TURISTICO GRAN SASSO S.p.A.
2. GRAN SASSO TERAMANO S.p.A.
3. ENEL, Infrastrutture e reti
4. Società agricola MARELLA di Luigi e Paolo s.n.c.
5. Ruzzo Reti S.p.A.

Le rimanenti osservazioni (solo 6) sono proposte da privati cittadini (4).

L'elaborato di Piano oggetto prevalente delle osservazioni, indicato esplicitamente o ricavabile dall'analisi, è rappresentato dalla Normativa, seguito dalla Zonazione (a volte presa in considerazione insieme alla Normativa) e dalla Organizzazione Territoriale del Parco.

E' inoltre da rilevare il fatto che molte osservazioni sembrano scaturire dalla mancata comprensione del carattere non prescrittivo della Relazione di Piano e dei relativi allegati grafici, nonché della loro natura di studi in corso di costante approfondimento da parte dell'Ente Parco.

2. QUESTIONI EMERSE

Nella tabella che segue si riportano le questioni emerse da un'approfondita lettura delle osservazioni presentate.

La tabella riporta nella prima colonna le suddette questioni, intese come fuochi tematici che accomunano un certo numero di osservazioni, e nella seconda colonna il numero d'ordine delle medesime osservazioni, dove la prima cifra corrisponde al numero principale dell'osservazione, la seconda cifra individua una delle sub-osservazioni in cui essa eventualmente si articola e la lettera a seguire la prima o seconda cifra identifica infine una specifica richiesta tra quelle eventualmente componenti l'osservazione o la sub-osservazione.

Questione 1	Analisi specialistiche (Relazione di Piano) e valore degli elaborati di Piano	7.5	739
		8 (All. A1, e, f)	740
		14 (a, e, f)	773
		16.16	776
		21 (a, e, f)	805
		22.7	806
		23.1 (a, e, f)	807
		26.1 (a, e, f), 26.3 (a, e, f)	810
		27 (a, e, f)	811
		35.1 (a, e, f)	819
		37.1 (a, e, f)	822
		38.1 (a, e, f)	823
		39 (a, e, f)	824
		40.1 (a, e, f)	825
		41.1 (a, e, f)	826
		47 (a, b, c, d, e)	832
49.1 (a, e, f)	834		



		53.4 58 (a) 66	841 865 901
Questione 2	"Strade critiche" e valore degli elaborati di Piano	1.2 2.6 7.4 11 (f) 15.1 16.6, 16.10 (b) 17 (c) 18 (f) 22.6 28.4 29.6 30 (g) 36.1 (a), 36.2 (d) 38.2 (a) 41.3 42.3 (b) 43.5 (a) 44.4 (a) 48.1 50 (c) 52.6, 52.7 53.1 (e) 61 63	492 530 739 745 774 776 781 782 806 812 813 814 821/975 823 826 827 828 829 833 838 840 841 868 875
Questione 3	Iter di formazione e approvazione del Piano del Parco	8 (All. A1, d, l) 14 20 21 (d, l) 23.1 (d, l) 26.1 (d, l), 26.3 (d, l) 27 (d, l) 33 35.2 (j) 37.1 (d, l) 38.1 (d, l) 39 (d, l) 40.1 (d, l) 41.1 (d, l) 45.3 47 (g) 49.1 (d, l) 58 (g, i, j, k) 59 62	740 773 791 805 807 810 811 817 819 822 823 824 825 826 830 832 834 865 866 869
Questione 4	Rapporti tra PdP, PPES e Regolamento	7.1 8 (All. A1, b, c,	739 740



		All. A2, c) 14 (b, c) 15.2 16.1 21 (b, c) 22.1 23.1 (b, c) 26.1 (b, c), 26.3 (b, c) 27 (b, c) 29.1 30 (d) 31 (d) 32.1 35.1 (b, c), 35.2 (f) 37.1 (b, c) 38.1 (b, c) 39 (b, c) 40.1 (b, c) 41.1 (b, c) 42.1 48.2 49.1 (b, c) 52.1 58 (c, d)	773 774 776 805 806 807 810 811 813 814 815 816 819 822 823 824 825 826 827 833 834 840 865
Questione 5	Strumenti di pianificazione di altri Enti, piani di dettaglio e progetti territoriali	2.4, 2.5 8 (All. A1, i) 9 11 (d, e) 12.1, 12.2 14 (g) 15.4 16.3, 16.7 18 (d, e) 21 (i) 22.3, 22.17 23.1 (i) 25 (a, b) 26.1 (i), 26.2 (a), 26.3 (i), 26.4 (a) 27 (i) 29.5 30 (a, e, f) 31 (a, e) 32.5 35.1 (i), 35.2 (g) 36 37.1 (i), 37.2 (a, b)	530 740 742 745 746 773 774 776 782 805 806 807 809 810 811 813 814 815 816 819 821 822



		38.1 (c, i, n) 39 (i) 40.1 (i) 41.1 (i), 41.2 42.6 44.6 48.4 49.1 (i), 49.2 51 (b, c, d) 52.3 53.5 58 (e) 63 (d, e) 67	823 824 825 826 827 829 833 834 839 840 841 865 875 901
Questione 6	Bacini sciistici e PST	6 (a) 8 (All. A2, a) 13 (a, b, c) 14 (f) 15.8 (a, b, c) 16.8 (a, b, c) 22.12 (a, b, c) 23.1 (h) 25 (c) 26.1 (h) 27 (g) 29.7 (a, b, c) 35.1 (h), 35.2 (h) 37.1 (h) 38.1 (h) 39 (h) 40.1 (h) 41.1 (h) 47 (f) 49.1 (h) 55 56.2 (a, b, c)	729 740 748 773 774 776 806 807 809 810 811 813 819 822 823 824 825 826 832 834 860 861
Questione 7	Usi civici	1.1 (a, b) 2.3 7.3 11 (c) 12.5 (c) 15.5, 15.6 16.5 17 (c, d) 18 (c) 22.5 26.2 (b), 26.4 (b) 28.2, 28.3 29.2, 29.3 32.2, 32.3	492 530 739 745 746 774 776 781 782 806 810 812 813 816



		36.2 (c), 36.5 (d), 36.6 (d) 42.4, 42.5 45.2, 45.4 48.6 52.4, 52.5 58 (f) 63 (c)	821/975 827 830 833 840 865 875
Questione 8	Ammissibilità attività (in particolare agro-silvo-pastorali e ricreative) e connesse proposte di variazione delle zonazione	2.1, 2.2 3 5 6 7.2, 7.6 8 (All. A2, c, f) 10 11 (a, b) 13 (d, e, f) 15.5 (a), 15.8 (e, f) 16.8 (e, f), 16.9 (a), 16.12 17 (e) 18 (a, b) 22.12 (e, f), 22.13 23.3 28.2 (a) 29.2 (a), 29.7 (a) 35.2 (a, b, d, e) 36.1 (b), 36.2 (b), 36.5 (a), 36.6 (a) 38.1 (m) 43.6 44.1, 44.5 53.1 (c, d, f), 53.2 55 56.2 63 (a)	530 707 724 729 739 740 743 745 748 774 776 781 782 806 807 812 813 819 821/975 823 828 829 841 860 861 875
Questione 9	Ammissibilità opere e manufatti e utilizzo di risorse naturali	12.6, 12.7, 12.8 22.14, 22.18 23.4 24 36.1 (c), 36.2 (f) 43.1, 43.2, 43.3, 43.4 44.2, 44.3 46 53.3	746 806 807 808 821/975 828 829 831 841
Questione 10	Semplificazione procedura autorizzativa	2.7 7.8 8 (All. A1, j, k)	530 739 740



		14 (h, i) 15.3, 15.4 16.2, 16.3 21 (j, k) 22.2, 22.3 23.1 (j, k) 26.1 (j, k), 26.3 (j, k) 27 (j, k) 29.4, 29.5 30 (b) 31 (b) 32.4, 32.5 35.2 (i) 37.1 (j, k) 38.1 (j, k) 39 (j, k) 40.1 (j, k) 41.1 (j, k) 42.7 45.1 48.3 49.1 (j, k) 52.2 58 (h)	773 774 776 805 806 807 810 811 813 814 815 816 819 822 823 824 825 826 827 830 833 834 840 865
Questione 11	Beni ambientali e culturali individui	1.3	492
Questione 12	Richieste variazioni alla Normativa (varie)	15.3 16.2, 16.13 22.2, 22.10, 22.15 29.4 34 51 (a)	774 776 806 813 818 839
Questione 13	Richieste variazioni alla Zonazione (varie)	4 8 (All. A2, a, d, e) 12.3, 12.4 16.9 (b) 17 (a, b) 19 23.2 (a) 28.1 29bis.2 (a) 30 (h) 35.2 (c) 58 (b)	712 740 746 776 781 785 807 812 813 814 819 865
Questione 14	Richieste variazioni alla Organizzazione Territoriale del Parco (varie)	16.14 21 (g) 22.11 23.2 (b)	776 805 806 807



		36.4 (b), 36.5 (b), 36.6 (b) 37.2 (c) 38.2 (b) 40.2 60 (b)	821/975 822 823 825 867
Questione 15	Sistema di accessibilità	13 (d) 15.8 (d), 15.9 16.8 (d), 16.15 22.8, 22.9, 22.12 (d) 29.7 (c) 36.2 (e), 36.4 (a, c) 53.1 56.2 60 (a, c)	748 774 776 806 813 821/975 841 861 867
Questione 16	Sentieristica	53.1 (a, b) 54	841 842
Questione 17	Danni provocati dai cinghiali	10 15.7 16.11 22.16 29.8 32.6 36.2 (a) 42.2 48.7 65 68	743 774 776 806 813 816 821/975 827 833 899 902

Nel paragrafo successivo (3) è riportato in forma tabellare, e in tante schede quante sono le questioni (17), il parere formale espresso dall'Ente Parco su ciascuna osservazione o gruppo di osservazioni per le quali vale lo stesso parere.

Di seguito si riportano sia i criteri generali sia quelli relativi alle specifiche questioni, omogeneamente adottati per l'espressione dei pareri.

Per quanto riguarda i criteri generali ci si è anzitutto attenuti al principio in base al quale le eventuali proposte di modifica degli elaborati di Piano adottati e pubblicati dovessero in ogni caso scaturire dalle osservazioni presentate. Per non ingenerare disparità di trattamento tra i soggetti destinatari delle previsioni e prescrizioni di Piano si è tuttavia proceduto - anche in considerazione del carattere cogente di queste ultime e della natura giuridica dell'osservazione di "apporto collaborativo"⁷ (dal punto di vista dell'Amministrazione) alla formazione di uno strumento (piano) rivolto alla tutela di interessi generali - a proporre modifiche del tutto analoghe in tutti i casi in cui la situazione *de facto* risultasse sostanzialmente la stessa di quella

⁷ Cons. Stato, sez. IV, sent. 7.5.2002, n.2443.



denunciata con le osservazioni. Il secondo criterio generale a cui ci si è rigorosamente attenuti, in modo peraltro inevitabilmente connesso al primo, è stato quello di fare il più ampio utilizzo delle conoscenze acquisite nel lungo lasso di tempo intercorso dall'approvazione del Piano da parte del Consiglio direttivo dell'Ente, evidentemente molto più approfondite di quelle disponibili all'epoca della formazione del Piano, per fondare e precisare le scelte di Piano adottato. Si è così potuta peraltro toccare con mano la perdurante validità dell'impianto dello strumento di pianificazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che si è dimostrato capace di accogliere senza alcun pericolo di snaturamento e sconvolgimento della sua struttura gli incrementi di conoscenza, come ampiamente previsto e illustrato nella Relazione di Piano adottato, grazie al suo carattere processuale, strategico-strutturale e marcatamente co-pianificatorio.

I criteri adottati per la formulazione dei pareri in relazione alle specifiche questioni emerse sono illustrati sotto.

2.1 Questioni 1/2: Analisi specialistiche, strade critiche e valore degli elaborati di Piano

Il criterio adottato per formulare i pareri alle osservazioni formulate intorno a tale questione consiste essenzialmente nella distinzione, anche in Normativa, tra elaborati fondamentali e prescrittivi (Normativa, Zonazione e Organizzazione Territoriale del Parco) ed elaborati non fondamentali e non prescrittivi di Piano (Relazione e relativi elaborati grafici), i cui contenuti sono in costante aggiornamento per effetto degli approfondimenti di studio dell'Ente.

2.2 Questione 3: Iter di formazione e approvazione del Piano del Parco

Il criterio adottato per la formulazione dei pareri consiste sostanzialmente nella verifica delle disposizioni legislative vigenti ed applicabili.

2.3 Questione 4: Rapporti tra PdP, PPES e Regolamento

Anche in questo caso il criterio principale riguarda le disposizioni legislative vigenti ed applicabili. Si è inoltre tenuto conto della necessità di chiarire ulteriormente i principi di larga cooperazione, co-pianificazione e processualità alla base dell'impostazione di PdP e dell'opportunità di rendere più snelli, proprio in virtù del carattere strategico-strutturale del Piano, i rimandi tra Normativa di PdP e gli altri due strumenti di gestione del Parco, evitando in ogni caso sovrapposizioni di compiti e di contenuti.

2.4 Questione 5: Strumenti di pianificazione di altri Enti, piani di dettaglio e progetti territoriali

Valgono naturalmente anche in questo caso i principi di cooperazione e co-pianificazione, nonché il carattere strategico-strutturale del Piano. Per quanto riguarda in particolare i rapporti tra quest'ultimo e gli strumenti di pianificazione di altri Enti territoriali si è tenuto particolare conto della necessità di chiarire ulteriormente e di ribadire l'impossibilità di assimilare il



carattere di sostitutività del Piano del Parco al consueto connotato di sovraordinamento gerarchico tra atti di pianificazione urbanistica e territoriale del sistema di pianificazione italiano, connotato evidentemente travalicato nella legge quadro sulle aree protette. Ferma restando la necessità per legge di riconoscere tale mancata coincidenza, il Piano del Parco Gran Sasso Laga interpreta la sostitutività in senso, ancora una volta, massimamente cooperativo e co-pianificatorio, oltreché nel quadro di una concezione processuale dell'attività di pianificazione, ovviamente nel rispetto degli obblighi legislativi. In tal senso il PdP riconosce a ciascun altro ente che ne è titolare le sue prerogative pianificatorie, prevedendo che qualsiasi atto di pianificazione "coordinato" col (non "subordinato" al) PdP sia formato "d'intesa" con l'Ente Parco, contribuendo così a inverare nel tempo il carattere processuale del Piano del Parco, andando a integrare, articolare e attuare quest'ultimo. Ciascuno strumento di ciascun Ente territoriale non risulterà quindi sottordinato (sottoposto) al PdP ma evidentemente non potrà in nessun caso darsi una pianificazione del territorio del parco senza l'accordo dell'Ente Parco, proprio in virtù del necessario rispetto del principio di sostitutività. Principio, tuttavia, che così inteso dall'Ente Parco, comporta anche evidentemente l'ineliminabilità, nonostante la sostitutività del PdP, di ogni altro strumento di pianificazione di ogni altro Ente dotato per legge di prerogative pianificatorie.

2.5 Questione 6: Bacini sciistici e PST

Il criterio assunto per la formulazione dei pareri sulle osservazioni riguardanti i Progetti Speciali Territoriali relativi ai bacini sciistici in territorio abruzzese del Parco consiste essenzialmente, sulla base dei riferimenti giuridici pertinenti (L.R. Abruzzo 18/83, art. 6, co. 1 e 2; L. 394/91, art. 12; Dpr 5/6/1995, art. 1, co. 6; legislazione nazionale e regionale sulla valutazione ambientale), nel ribadire la validità delle intese, ma solo a piano definitivamente approvato, ferme restando: i) l'assoggettabilità, anche dopo l'approvazione, alle procedure di valutazione ambientale degli interventi in esse contemplati; ii) l'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi conformi all'allegato A) al Dpr 5/6/1995, eventualmente rilasciate e rilasciabili dall'Ente prima dell'approvazione del PdP, nel rispetto delle condizioni di legge relative ad autorizzazioni, nulla osta, pareri e prescrizioni degli Enti istituzionalmente competenti, di cui all'art. 8, comma 1, let. a) del citato allegato.

2.6 Questione 7: Usi civici

Il principale criterio adottato riguarda naturalmente, anche in questo caso, il rispetto delle disposizioni legislative vigenti in tema di rapporti tra usi civici e protezione della natura stabilito dalla legge quadro sulle aree protette, che fa salvi (e quindi non liquidabili/espropriabili) tutti gli usi civici, ad eccezione di caccia e prelievo faunistico. A questo criterio sono stati affiancati i seguenti ulteriori orientamenti: i) il principio giurisprudenziale (C. cost. 391/89) della regolamentabilità (e quindi indennizzabilità equitativa) dei vincoli conformativi degli usi civici; ii) l'opportunità da parte dell'Ente di promuovere, per fini di



conservazione e valorizzazione ambientale, forme di intesa e di cooperazione con gli organismi che gestiscono i diritti di uso civico.

2.7 Questione 8: Ammissibilità attività (in particolare agro-silvo-pastorali e ricreative) e connesse proposte di variazione della Zonazione

Anche in questo caso il criterio-guida è costituito dal necessario rispetto delle disposizioni legislative vigenti, con particolare riferimento alla legge quadro sulle aree protette (394/91). Si è inoltre stabilito, con specifico riferimento ad alcune osservazioni, di eliminare totalmente dalla Normativa di Piano i divieti, considerata sia la decadenza delle misure di salvaguardia dopo la definitiva approvazione del Piano sia la possibilità che la L. 394/91 riserva espressamente al Regolamento del Parco di stabilire divieti (art. 11, co. 3) e deroghe ai divieti di legge (co. 4). Accanto a tale criterio-guida, e proprio in considerazione della stringente prescrittività della legge quadro circa le attività e gli interventi ammissibili nelle diverse zone di piano, si è anche proceduto, a partire dalle osservazioni presentate, a precisare i criteri di delimitazione delle zone⁸, esplicitati nella riformulazione dei passi di Normativa relativi alle zone stesse (v. testo rielaborato in allegato), nonché ad aggiustare conseguentemente la zonazione solo in casi di effettiva necessità (v. elaborato di Zonazione modificato in allegato), tenuto anche conto della possibilità di tutelare le emergenze biologiche e culturali con azioni regolamentari conformi alla disposizioni della Normativa di Piano relative ai beni individui, indipendentemente dalla zona di Piano del Parco in cui essi ricadono (v. 2.10).

2.8 Questione 9: Ammissibilità opere e manufatti e utilizzo di risorse naturali

Vale naturalmente anche in questo caso il criterio-guida del rispetto della legislazione vigente.

2.9 Questione 10: Semplificazione procedura autorizzativa

Il principale criterio assunto per la formulazione dei pareri relativi a tale questione consiste nell'adozione delle procedure più semplificate possibile, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di aree protette (legge quadro), tutela e valutazione ambientale, e sportello unico dell'edilizia e delle attività produttive.

2.10 Questione 11: Beni ambientali e culturali individui

Il criterio assunto consiste nel mantenimento del principio di "bene individuo" tutelabile indipendentemente dalla zonazione – essenziale non solo

⁸ Il lavoro di precisazione è stato condotto sulla base dell'intersezione fra attività di ricerca dell'Università del Molise, che ha supportato la formulazione del parere dell'Ente sulle osservazioni, con le verifiche condotte dai componenti e dai partecipanti alla "Commissione Ufficio del Piano", principalmente sulla base degli approfondimenti di studio eseguiti dall'epoca dell'originaria approvazione del Consiglio direttivo ad oggi. Le suddette verifiche sono state raccolte e organizzate dalla dott.ssa Daniela Tinti dell'Ufficio Natura del Parco, allo scopo specifico di apportare in modo rigoroso, equo, coordinato ed uniforme le modifiche della Normativa e della Zonazione richieste e giudicate accoglibili sulla base delle stesse verifiche.



per motivi di protezione ma anche per la snellezza e la flessibilità del Piano del Parco – senza tuttavia procedere a una generica definizione tipologica dei beni in sede di Normativa di Pdp.

2.11 Questione 12: Richieste variazioni alla Normativa (varie)

Vale il criterio del rispetto delle disposizioni legislative vigenti nonché degli specifici criteri normativi di delimitazione delle zone.

2.12 Questione 13: Richieste variazioni alla Zonazione (varie)

Vale sempre il criterio del rispetto delle disposizioni legislative vigenti nonché degli specifici criteri di delimitazione delle zone.

2.13 Questione 14: Richieste variazioni alla Organizzazione Territoriale del Parco (varie)

Vale il criterio generale di corrispondenza delle richieste con il disegno strutturale dei sistemi di Piano (funzionale, insediativo e di accessibilità).

2.14 Questione 15: Sistema di accessibilità

Vale il criterio generale di corrispondenza delle richieste con, in particolare, il disegno strutturale del sistema di accessibilità di Piano.

2.15 Questione 16: Sentieristica

Vale il criterio generale di corrispondenza delle richieste con, in particolare, il disegno strutturale della componente sentieristica del sistema di accessibilità di Piano.

2.16 Questione 17: Danni provocati dai cinghiali

Vale il criterio di pertinenza delle richieste ai compiti e alle funzioni assegnate e assegnabili al Piano del Parco.

3. PARERI

Nelle schede che seguono, ciascuna relativa a una questione emersa (v. par. 2), si forniscono, in forma tabellare e per ogni specifica richiesta (sub-osservazione) o gruppo di richieste assimilabili rispetto al parere esprimibile, i soggetti proponenti le osservazioni, il parere formalmente espresso su di esse (**ACCOGLIBILE**, **PARZIALMENTE ACCOGLIBILE**, **NON ACCOGLIBILE**, **NON PERTINENTE**), ai sensi della L. 394/91, art. 12, co. 4, e le relative, eventuali proposte di modifica degli elaborati fondamentali di Piano. Le modifiche sono riportate in stralcio nelle schede (Normativa) relative a ciascuna questione e per intero in allegato (Normativa, Zonazione, Organizzazione territoriale del Parco).

Ciascun allegato citato è fornito in due versioni, l'una evidenziante le differenze tra elaborato adottato ed elaborato proposto a seguito delle osservazioni e l'altra coincidente con la nuova versione proposta, senza riferimenti alla versione adottata.



L'elenco degli allegati è quindi il seguente:

- 1a. Normativa adottata, come variata dalle proposte di modifica;
- 1b. Normativa proposta (a seguito delle osservazioni);
- 2a. Zonazione adottata, come variata dalle proposte di modifica;
- 2b. Zonazione proposta (a seguito delle osservazioni);
- 3a. Organizzazione territoriale del Parco adottata, come variata dalle proposte di modifica;
- 3b. Organizzazione territoriale del Parco proposta (a seguito delle osservazioni);

Nell'allegato 1a, e negli stralci riportati nelle schede a seguire, le proposte di variazione normativa seguono la convenzione di indicare **in rosso le integrazioni** e ~~in grigio barrato le eliminazioni~~.

Sebbene solo le osservazioni ritenute accoglibili o parzialmente accoglibili comportino necessariamente variazioni di uno o più elaborati fondamentali di Piano, alcune variazioni della Normativa sono state apportate anche in riferimento ad osservazioni ritenute non accoglibili o non pertinenti, a scopo di chiarimento dei contenuti e delle previsioni/prescrizioni di Piano.



Questione 1		
Analisi specialistiche (Relazione di Piano) e valore degli elaborati di Piano		
N. osservazioni:	Prot. PNGSL	Proponente
7.5	739	COMUNE DI ACQUASANTA TERME
8 (All. A1, e, f)	740	COMUNE DI CASTEL DEL MONTE
14 (a, e, f)	773	AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USI CIVICI ASSERGI
16.16	776	COMUNE DI FANO ADRIANO
21 (a, e, f)	805	COMUNE DI BARETE
22.7	806	COMUNE DI CRAGNALETO
23.1 (a, e, f)	807	COMUNE DI CALASCIO
26.1 (a, e, f)	810	COMUNITA' MONTANA AMITERNINA
26.3 (a, e, f)	810	COMUNITA' MONTANA AMITERNINA
27 (a, e, f)	811	COMUNE DI CAPITIGNANO
35.1 (a, e, f)	819	COMUNE DI L'AQUILA
37.1 (a, e, f)	822	COMUNE DI VILLA S. LUCIA
38.1 (a, e, f)	823	COMUNE DI S. STEFANO DI SESSANIO
39 (a, e, f)	824	COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO
40.1 (a, e, f)	825	COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO
41.1 (a, e, f)	826	COMUNE DI BARISCIANO
47 (a, b, c, d, e)	832	WWF, SEZIONE REGIONALE ABRUZZO
49.1 (a, e, f)	834	PROVINCIA DELL'AQUILA
53.4	841	DI MARZIO EUGENIO, CAI ABRUZZO
58 (a)	865	D'AURORA DOMENICO, CGIL ABRUZZO
66	901	DE FABRITIIS GIORGIO, CIA
<i>SINTESI OSSERVAZIONI</i>		<i>PARERE E MOTIVAZIONI</i>
<p>7.5 Richiesta aggiornamento e verifica uso del suolo Corine e analisi socio-economiche 21 (a, e, f); 8 (Allegato A1, e, f) e 14 (a, e, f); 23.1 (a, e, f); 26.1 (a, e, f); 26.3 (a, e, f); 27 (a, e, f); 35.1 (a, e, f); 37.1 (a, e, f); 38.1 (a, e, f); 39 (a, e, f); 40.1 (a, e, f); 41.1 (a, e, f); 49.1 (a, e, f); 58 (a)</p> <p>Richiesta di rielaborazione e aggiornamento cartografia e analisi specialistiche, con particolare riferimento ai SIC e a usi, costumi e culture locali nel comparto agro-silvo-pastorale.</p> <p>16.16 Richiesta riesame cap. 2.3 della Relazione, con particolare</p>		<p>NON ACCOGLIBILI come richieste di cambiamento della Relazione di Piano e dei relativi elaborati grafici, MA CON VARIAZIONE DELL'ELABORATO FONDAMENTALE NORMATIVA a scopo di chiarimento dei contenuti del Piano.</p> <p>Le osservazioni riguardano principalmente le cosiddette analisi specialistiche, ovverosia gli studi contenuti nella Relazione di Piano, ma si prestano anche ad operare un chiarimento circa il valore degli elaborati di Piano (v. sotto testo evidenziato in giallo e testo completo della Normativa rielaborata in allegato), che non includono la Relazione tra quelli fondamentali (ovverosia prescrittivi), anche per motivi di intrinseca dinamicità degli studi e dei possibili approfondimenti che possono e devono essere costantemente aggiornati. In ogni caso, il Piano è stato formato sulla base della sistematizzazione delle conoscenze all'epoca disponibili per l'Ente Parco, allo scopo di rispettare il più possibile i termini temporali di redazione concessi</p>



<p>riferimento ai dati di popolazione.</p> <p>22.7; 66 Rivedere cartografia tramite studio approfondito realtà agricola per promuoverla e incentivarla.</p> <p>47 (a, b, c, d, e) Carenze di analisi riguardanti: (a) rete ecologica in rapporto al ruolo del parco nella Rete Natura 2000; (b) effetti dei cambiamenti climatici su fauna, flora, specie e habitat (v. studi e linee guida IUCN, IPCC, CNR); (c) analisi della risorsa acqua per strategie di utilizzo, mitigazione opere esistenti, interventi di rinaturalizzazione/riqualificazione, per cui sarebbe utile riferirsi al Testo Unico sull'ambiente del 2006 (ad es. per il deflusso minimo vitale); (d) contributo che il parco potrebbe dare al taglio di emissioni di gas serra; (e) studi condotti dallo stesso parco per recuperarne le prescrizioni (Gracchio corallino, Gracchio alpino, Lanario, Falco Pellegrino; Aquila reale; Camoscio, vegetazione, ecc.)</p> <p>53.4 Richiesta di considerare i due temi prioritari delle risorse idriche e del patrimonio geologico (carta idrogeologica, carta della vulnerabilità intrinseca dell'acquifero; carta della vulnerabilità con elementi di pericolosità, geositi).</p>	<p>dalla legge. L'Ente ha tuttavia provveduto in questi anni e sta tuttora provvedendo, come del resto previsto dalla stessa Normativa di Piano (v. le disposizioni III.3 e III.4 già presenti nella stesura adottata, ora inserite all'art. 27 e 28 della stesura rielaborata a seguito delle osservazioni), agli approfondimenti di studio ritenuti più opportuni, progressivamente resi disponibili sul suo sito (http://www.gransassolagapark.it/studi.php). Agli approfondimenti già realizzati si è fatto pienamente riferimento per l'esame di tutte le osservazioni al Piano. Essi, inoltre, sono stati in parte eseguiti, e in ogni caso sono stati ampiamente utilizzati, per la redazione dei piani di gestione e delle relative misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 che, a termini di legge, integrano non solo le misure di salvaguardia vigenti fino all'approvazione definitiva del Piano del Parco, ma costituiscono anche (con riferimento all'osservazione 47-e): i) parte integrante, sempre a termini di legge, del Piano approvato, configurandosi quindi come piani di dettaglio del medesimo (v. testo Normativa rielaborata in allegato, con particolare riferimento agli artt. 22 e 24); ii) la base per le correlate attività, in corso, di revisione del Regolamento. Va infine sottolineato, sempre con riferimento all'osservazione 47 (e), il fatto che la disciplina dei Beni individuati già presente nel Piano adottato e ora rielaborata e semplificata a seguito di osservazione (v. testo Normativa rielaborata in allegato, con particolare riferimento all'art. 16) consente le più ampie possibilità di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali oggetto di approfondimenti di studio realizzati o realizzabili dall'Ente Parco.</p>
VARIAZIONI ELABORATI FONDAMENTALI DI PIANO	
Normativa di attuazione	



1.3 ART. 2 ELEMENTI ELABORATI FONDAMENTALI DEL PIANO

1. Il Piano del Parco è costituito dai seguenti elaborati **fondamentali**:

- la ~~z~~Zonazione del territorio del Parco;
- l'~~o~~Organizzazione territoriale del Parco;
- la presente ~~n~~Normativa di attuazione.
- la ~~relazione~~, corredata degli ~~elaborati di studio~~ (allegati grafici) in essa elencati.
- gli allegati grafici alla ~~relazione~~ (~~elaborati di studio~~).

2. I suddetti elaborati fondamentali hanno carattere prescrittivo, ad eccezione delle indicazioni dell'elaborato di Organizzazione territoriale ricadenti al di fuori del perimetro del Parco, che costituiscono tuttavia riferimento per le attività di programmazione e pianificazione delle aree contigue di cui alla L. 394/91, secondo quanto previsto dal co. 6 dell'art. 3 della presente Normativa.

3. In caso di difformità tra gli elaborati fondamentali del Piano prevale sempre la Normativa di attuazione.

Zonazione	Nessuna variazione
Organizzazione territoriale	Nessuna variazione

Questione 2 "Strade critiche" e valore degli elaborati di Piano

N. osservazioni:	Prot. PNGSL	Proponente
1.2	492	CONSORZIO FORESTALE DEI MONTI DELLA LAGA
2.6	530	COMUNANZA AGRARIA DI SPELONGA
7.4	739	COMUNE DI ACQUASANTA TERME
11 (f)	745	COMUNITA' MONTANA DEL TRONTO
15.1	774	COMUNITA' MONTANA GRAN SASSO
16.6	776	COMUNE DI FANO ADRIANO
16.10 (b)	776	COMUNE DI FANO ADRIANO
17 (c)	781	FERRATUSCHI BERARDINO, COMITATO FANO A CORNO CASALE S. NICOLA
18 (f)	782	COMUNANZA AGRARIA DI PESCARA DEL TRONTO
22.6	806	COMUNE DI CROGNALETO
28.4	812	AMMINISTRAZIONE SEPARATA ANTICA UNIVERSITA' AGRARIA DI PAGLIARA
29.6	813	COMUNE DI ISOLA GRAN SASSO
30 (g)	814	COMUNE DI TOSSICIA
36.1 (a)	821/975	PROVINCIA DI PESCARA/COMUNE DI BRITTOLI
36.2 (d)	821/975	PROVINCIA DI PESCARA/COMUNE DI FARINDOLA
38.2 (a)	823	COMUNE DI S. STEFANO DI SESSANIO
41.3	826	COMUNE DI BARISCIANO
42.3 (b)	827	COMUNE DI ROCCA S. MARIA
43.5 (a)	828	COMUNE DI ACCUMOLI
44.4 (a)	829	COMUNE DI AMATRICE
48.1	833	COMUNE DI CASTELLI
50 (c)	838	FERRATUSCHI BERARDINO, FANO A CORNO
52.6	840	COMUNE DI VALLE CASTELLANA
52.7	840	COMUNE DI VALLE CASTELLANA
53.1 (e)	841	DI MARZIO EUGENIO, CAI ABRUZZO



61	868	VILLANI GIULIA E GUERRA AGATA
63 (f)	875	SOCIETA' AGRICOLA MARELLA DI LUIGI E PAOLO SNC
SINTESI OSSERVAZIONI		PARERE E MOTIVAZIONI
<p>38.2 (a); 41.3 Richiesta di chiarire la confusione generata dalla comparazione tra tav. 27 della Relazione di PdP e art. 78 del Regolamento, con garanzia (41.3), in base al citato art. 78, di un livello di fruizione delle strade critiche compatibile con l'attività di promozione agricola.</p> <p>1.2 Richiesta di non considerare "critiche" le strade di importanza vitale per l'esercizio degli usi civici.</p> <p>15.1 (c); 16.6 (c); 22.6 (c); 28.4 (c); 29.6 (c); 36.1 (a) Richiesta di non considerare come "critiche" alcune strade.</p> <p>17 (c); 36.2 (d) Transito con veicoli motorizzati per esercizio usi civici e attività agricole in tutte le aree di interesse collettivo.</p> <p>2.6; 11 (f); 18 (f); 63 (f) Mantenimento e miglioramento delle "strade critiche" in zona <i>b</i> per fini antincendio, di soccorso, di gestione forestale e turistico-ricreativo.</p> <p>7.4 Revisione "strade critiche". 15.1 (a); 16.6 (a); 22.6 (a); 28.4 (a); 29.6 (a); 48.1 (a); 52.6 (a) Variazione voce "Accessibilità" della Normativa con classificazione "strade critiche". 15.1 (b); 16.6 (b); 22.6 (b); 28.4 (b); 29.6 (a); 30 (g); 48.1 (b); 52.6 (b) Regolamentazione "strade critiche" esclusivamente tramite protocolli d'intesa tra Parco e Comuni, tenuto conto della classificazione (v. sopra) e delle</p>		<p>NON ACCOGLIBILI, MA CON VARIAZIONE DELL'ELABORATO FONDAMENTALE NORMATIVA a scopo di chiarimento delle previsioni di Piano, che rende superate le osservazioni.</p> <p>Le osservazioni riguardano principalmente le cosiddette "strade critiche" (Sistema di accessibilità), ma si prestano anche ad operare un chiarimento fondamentale circa il valore degli elaborati di Piano (v. testo evidenziato in giallo sotto e nella scheda relativa alle questione a "Valore degli elaborati di Piano in rapporto alle analisi specialistiche", nonché testo completo della Normativa rielaborata in allegato).</p> <p>Per quanto riguarda in particolare le osservazioni che richiedono la regolamentazione delle strade critiche esclusivamente tramite protocolli d'intesa con le Autonomie Locali va rilevato che il co. 6 dell'art. 11 L. 394/91 e ss.mm.ii. prevede in ogni caso che il Regolamento del Parco venga "approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni (...) interessate".</p> <p>Per quanto riguarda infine la sentieristica è chiaro che la Normativa di PdP non può far riferimento a un regolamento provvisorio come quello per le attività alpinistiche (osservazione 53.1), che dovrà quindi confluire nel Regolamento generale del Parco.</p>



attività servite dalle strade.
16.10 (b); 42.3 (b); 52.7
Richiesta di sottoporre le strade critiche a un regime di traffico limitato con rilascio di permessi concordati tra Comuni ed Ente Parco
43.5 (a); 44.4 (a)
Richiesta di non procedere a chiusura e rinaturalizzazione delle strade critiche nei comuni di Accumoli e Amatrice, in quanto già a traffico regolamentato.
50 (c)
Libero accesso per i cittadini alle strade comunali e vicinali per scopi agro-silvo-pastorali.
53.1 (e)
Richiesta di disciplinare col Regolamento per le attività alpinistiche la sentieristica riportata nell'elaborato di "Organizzazione territoriale" parco, ivi compresa la totale o parziale chiusura di alcuni sentieri in forma temporanea o definitiva.
61
Eliminazione classificazione generica di "strade critiche da chiudere o rinaturalizzare" per le strade ricadenti in comune di Amatrice e Accumoli

VARIAZIONI ELABORATI FONDAMENTALI DI PIANO

Normativa di attuazione

Art. 20 SISTEMA DI ACCESSIBILITA'

1. Il sistema di accessibilità e di circolazione all'interno del Parco è definito nell'elaborato relativo all'Organizzazione territoriale del Parco.

2. Il Regolamento del Parco, tenuto conto anche degli obiettivi di gestione e delle politiche di cui al presente Titolo, disciplina le modalità di utilizzo del suddetto sistema, con particolare riferimento alle delle "strade segnalate come "critiche" riportate nell'elaborato di cui al co. 1—relativo alle opere e manufatti da eliminare o riqualificare "critici" (allegato alla Relazione), ivi compresa la loro totale o parziale chiusura e rinaturalizzazione, Il Regolamento disciplina altresì le modalità di utilizzo della e alla-sentieristica riportata nell' medesimo elaborato relativo all'organizzazione territoriale del Parco, ivi compresa la totale o parziale chiusura di alcuni sentieri, in forma temporanea o definitiva.
(...)

Zonazione Nessuna variazione

Organizzazione territoriale Nessuna variazione



Questione 3

Iter di formazione e approvazione del Piano del Parco

N. osservazione:	Prot. PNGSL	Proponente
8 (All. A1, d, l)	740	COMUNE DI CASTEL DEL MONTE
14 (d, j)	773	AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USI CIVICI ASSERGI
20	791	AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USI CIVICI ANTICA UNIVERSITA' DI INTERMESOLI
21 (d, l)	805	COMUNE DI BARETE
23.1 (d, l)	807	COMUNE DI CALASCIO
26.1 (d, l)	810	COMUNITA' MONTANA AMITERNINA
26.3 (d, l)	810	COMUNITA' MONTANA AMITERNINA
27 (d, l)	811	COMUNE DI CAPITIGNANO
33	817	MASSARI COLAVECCHI LUIGI
35.2 (j)	819	COMUNE DI L'AQUILA
37.1 (d, l)	822	COMUNE DI VILLA S. LUCIA
38.1 (d, l)	823	COMUNE DI S. STEFANO DI SESSANIO
39 (d, l)	824	COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO
40.1 (d, l)	825	COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO
41.1 (d, l)	826	COMUNE DI BARISCIANO
45.3	830	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
47 (g)	832	WWF ABRUZZO
49.1 (d, j)	834	PROVINCIA DELL'AQUILA
58 (g, i, j, k)	865	D'AURORA DOMENICO, CGIL ABRUZZO
59	866	AMMINISTRAZIONE SEPARATA ANTICA UNIVERSITA' DI PIETRACAMELA - PRATI DI TIVO
62	869	VILLANI GIULIA E GUERRA AGATA
<i>SINTESI OSSERVAZIONE</i>		<i>PARERE E MOTIVAZIONI</i>
<p>8 (Allegato A1, d) 14 (d), 21 (d), 23.1 (d), 26.1 (d), 26.3 (d), 27 (d), 37.1 (d), 38.1 (d), 39 (d), 40.1 (d), 41.1 (d), 45.3, 49.1 (d), 58 (g)</p> <p>Necessità di redigere la Valutazione di Incidenza Ambientale del PdP</p> <p>-----</p> <p>8 (Allegato A1, d) 14 (d), 21 (d), 23.1 (d), 26.1 (d), 26.3 (d), 27 (d), 37.1 (d), 38.1 (d), 39 (d), 40.1 (d), 41.1 (d), 45.3, 49.1 (d), 58 (g)</p> <p>Necessità di redigere la Valutazione Ambientale Strategica del PdP.</p>		<p>ACCOGLIBILE</p> <p>L'Ente Parco sta provvedendo agli adempimenti di sua competenza, in particolare allo svolgimento della fase di <i>screening</i>, che termineranno in ogni caso prima dell'approvazione definitiva del PdP.</p> <p>-----</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p> <p>Si ritiene che la VAS non sia applicabile perché all'epoca della redazione e approvazione del Piano da parte del Consiglio direttivo (21/12/1999) la Direttiva 42/2001/CE non era stata ancora emanata, né era scaduto il termine per il recepimento (21/7/2004), oltretutto essa era stata recepita (2006). L'adozione del piano da parte della Regione Abruzzo, inoltre, è</p>



	<p>intervenuta prima (18/05/2004) del termine di automatica applicabilità, mentre quelle successive delle Regioni Lazio (23/12/2005) e Marche (11/09/2006) sono entrambe intervenute prima della data di definitiva entrata in vigore (31/07/2007) della parte seconda (Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), ecc.) del D. Lgs. 152/2006 (cosiddetto Codice Ambiente). L'applicazione al Piano della VAS, quindi, sarebbe potuta avvenire solo a valle non solo della formazione e approvazione del Piano stesso da parte dell'Ente, ma anche di un'adozione regionale già avvenuta, precisamente da parte della Regione più interessata territorialmente (Abruzzo). In una situazione in cui, peraltro, la Direttiva era sì ormai automaticamente applicabile (dal 21/07/2004) ma all'epoca dell'adozione della Regione Lazio non era stata ancora recepita, e all'epoca dell'adozione della Regione Marche non era ancora entrata in vigore la procedura di VAS prevista dall'atto di recepimento (D. Lgs. 152/2006). In ogni caso, l'applicazione post-adozione della VAS al piano – anzi meglio post approvazione da parte del consiglio direttivo dell'Ente Parco – contrasterebbe con la buona prassi e con la disposizione normativa attualmente in vigore (art. 8, co. 1 del D.Lgs. 152/2006) che prescrive che la valutazione ambientale strategica "deve essere effettuata <i>durante la fase preparatoria</i> del piano o del programma (...)". D'altra parte la mancata applicazione della VAS, ormai nei fatti, non pregiudica la possibilità di applicazione di un'altra significativa forma di valutazione ambientale, ovvero sia la valutazione di incidenza (VINCA).</p>
<p>-----</p> <p>58 (j) Necessità di prevedere un iter di approvazione che comprenda fasi di adeguamento e di variazione considerato che è passato un tempo quasi pari a quello che la legge prevede per la rielaborazione (10 anni).</p>	<p>-----</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p> <p>Il PdP non può prevedere un iter di approvazione perché è soggetto alle disposizioni in merito della L. 394/91, art. 4, co. 4. La validità decennale del Piano, inoltre, deve considerarsi formalmente decorrente, ai sensi delle disposizioni citate, a partire dalla data di approvazione definitiva del Piano. Il PdPNGSL ha tuttavia una struttura concepita, sin dal momento di originaria elaborazione, proprio per rendere minimi gli effetti di obsolescenza, oltretutto per rendere massima la flessibilità dello strumento. Il protrarsi delle fasi prima di adozione e poi di esame delle osservazioni ed espressione dei relativi pareri, accanto alle indubbe conseguenze problematiche, presenta tuttavia il vantaggio di consentire nella presente fase</p>



	<p>di espressione dei pareri la presa in considerazione, sulla base delle osservazioni presentate, di numerosi approfondimenti di studio effettuati, anche in relazione alle variazioni delle situazioni di contesto intervenute. L'espressione dei pareri, insomma, coincide in sostanza con una sorta di aggiornamento del Piano, sebbene in stretta relazione con le osservazioni presentate, molte delle quali tuttavia di carattere ampiamente generale.</p>
<p>-----</p> <p>20 (a, b); 59 (a, b) (a) Annullamento del Piano e (b) nuova procedura coordinata dalla Regione Abruzzo per un tavolo interregionale per una adozione condivisa.</p>	<p>-----</p> <p>NON ACCOGLIBILE Il Piano del Parco GSL è stato formato, approvato dall'Ente Parco e adottato dalle tre Regioni competenti nel pieno rispetto della L. 394/91 e ss.mm.ii.</p>
<p>-----</p> <p>62 Richiesta di pubblicazione di tutti gli elaborati di Piano e di chiarire le modalità che l'Ente Parco intende adottare allo scopo.</p>	<p>-----</p> <p>NON ACCOGLIBILE Il Piano, in tutti i suoi elaborati, è stato pubblicato secondo le prescrizioni e le modalità di legge (ed è tuttora pubblicato sul sito web dell'Ente: http://www.gransassolagapark.it).</p>
<p>-----</p> <p>58 (k) Necessità di giungere rapidamente all'approvazione definitiva di uno strumento frutto di una capillare azione di concertazione, anche considerato che per effetto delle misure di salvaguardia ex L.R. 18/83 il Piano dovrebbe essere vigente in via transitoria.</p>	<p>-----</p> <p>NON PERTINENTE Non si tratta di un'osservazione di merito al Piano. In ogni caso, per quanto riguarda l'azione di concertazione, il PdP è sottoposto al regime di intese con Regioni (zone <i>a, b, c, d</i>) e Comuni (solo zone <i>d</i>) previsto dall'art. 12, co. 4 della L. 394/91. Per ciò che concerne il regime di salvaguardia - nel caso di piani di parco del territorio non del Piano - fino all'approvazione definitiva del PdP restano in vigore le misure di cui all'Allegato A) al decreto istitutivo del Parco (5/6/1995), ai sensi dell'art. 1, co. 6 del decreto stesso. Si può inoltre ritenere che come strumento (anche) urbanistico anche al PdP si applichino le misure di salvaguardia (in questo caso propriamente del Piano) di cui all'art. 12, commi 3 e 4, del D.P.R. n° 380/01 (Testo Unico Edilizia).</p>
<p>-----</p> <p>8 (Allegato A1, l), 14 (j), 21 (l), 23.1 (l), 26.1 (l), 26.3 (l), 27 (l), 37.1 (l), 38.1 (l), 39 (l), 40.1 (l), 41.1 (l), 49.1 (j), Richiesta di costituzione di un</p>	<p>-----</p> <p>NON PERTINENTI Non si tratta di osservazioni di merito al Piano. In ogni caso, l'art.12 della 394/91, al comma 4, prevede che sia l'Ente Parco a esprimere il proprio parere sulle osservazioni presentate e che le Regioni, d'intesa con</p>



<p>tavolo di cooperazione e collaborazione interistituzionale per l'esame delle osservazioni. 20 (c); 59 (c) Costituzione di un tavolo tecnico-politico rappresentativo di tutte le parti interessate per chiusura concordata della procedura di approvazione del piano. 33 Partecipazione alla "fase di concertazione per il PdP" in ordine alla necessità di non escludere dai propri fondi (Voltigno) l'attività pastorale che risulta non solo di suo diretto interesse (affitta i fondi) ma anche benefica per il mantenimento della catena biologica indotta dalla presenza ciclica delle greggi sulla piana. 58 (i) Richiesta di attivazione di un tavolo tecnico misto per l'analisi delle osservazioni, così come previsto dall'art.12 della 394. 35.2 (j) Collaborazione tra Enti per l'improcrastinabile aggiornamento del PdP, a partire dalla immediata fase delle osservazioni e per ogni ulteriore sviluppo delle pianificazioni di qualsiasi livello. 47 (g) Richiesta di partecipazione del WWF al tavolo di confronto tra Enti locali e Parco per la valutazione delle osservazioni.</p>	<p>l'Ente stesso per quanto concerne le zone <i>a, b e c</i> e anche con i Comuni per quanto concerne le zone <i>d</i>, emanino il provvedimento d'approvazione. Peer quanto riguarda l'aggiornamento del PdP (35) vale quanto segnalato in questa stessa scheda (osservazione 58) circa la struttura del Piano concepita per rendere minimi gli effetti di obsolescenza e sulla pratica coincidenza, in questa fase, dell'espressione dei pareri con una sorta di aggiornamento del Piano, sebbene in stretta relazione con le osservazioni presentate.</p>
<p>VARIAZIONI ELABORATI FONDAMENTALI DI PIANO</p>	
<p>Normativa di attuazione</p>	
<p>Nessuna variazione</p>	
<p>Zonazione</p>	<p>Nessuna variazione</p>
<p>Organizzazione territoriale</p>	<p>Nessuna variazione</p>



Questione 4
Rapporti tra PdP, PPES e Regolamento

N. osservazioni:	Prot. PNGSL	Proponente
7.1	739	COMUNE DI ACQUASANTA TERME
8 (All. A1, b, c, All. A2, c)	740	COMUNE DI CASTEL DEL MONTE
14 (b, c)	773	AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USI CIVICI ASSERGI
15.2	774	COMUNITA' MONTANA GRAN SASSO
16.1	776	COMUNE DI FANO ADRIANO
21 (b, c)	805	COMUNE DI BARETE
22.1	806	COMUNE DI CROGNALETO
23.1 (b, c)	807	COMUNE DI CALASCIO
26.1 (b, c)	810	COMUNITA' MONTANA AMITERNINA
26.3 (b, c)	810	COMUNITA' MONTANA AMITERNINA
27 (b, c)	811	COMUNE DI CAPITIGNANO
29.1	813	COMUNE DI ISOLA GRAN SASSO
30 (d)	814	COMUNE DI TOSSICIA
31 (d)	815	COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
32.1	816	COMUNE DI ARSITA
35.1 (b, c)	819	COMUNE DI L'AQUILA
35.2 (f)	819	COMUNE DI L'AQUILA
37.1 (b, c)	822	COMUNE DI VILLA S. LUCIA
38.1 (b, c)	823	COMUNE DI S. STEFANO DI SESSANIO
39 (b, c)	824	COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO
40.1 (b, c)	825	COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO
41.1 (b, c)	826	COMUNE DI BARISCIANO
42.1	827	COMUNE DI ROCCA S. MARIA
48.2	833	COMUNE DI CASTELLI
49.1 (b, c)	834	PROVINCIA DELL'AQUILA
52.1	840	COMUNE DI VALLE CASTELLANA
58 (c, d)	865	D'AURORA DOMENICO, CGIL ABRUZZO
<i>SINTESI OSSERVAZIONI</i>		<i>PARERE E MOTIVAZIONI</i>
<p>30 (d), 31 (d) Richiesta di rimozione dalla Normativa dei condizionamenti del PPES al PdP.</p> <p>-----</p> <p>7.1; 8 (Allegato A1, c); 14 (c);</p>		<p>ACCOGLIBILE Pur conservando una struttura intrinsecamente volta a mantenere le possibilità di integrazione tra PdP e PPES, sono stati eliminati dalla Normativa, per semplicità e per garantire più ampi margini di autonomia e differenziazione tra i due strumenti, i passaggi che risultavano più condizionanti per il PdP (v. testo completo della Normativa rielaborata in allegato).</p> <p>-----</p> <p>NON ACCOGLIBILI</p>



21 (c); 23.1 (c), 26.1 (c), 26.3 (c), 27 (c), 35.1 (c), 37.1 (c), 38.1 (c), 39 (c), 40.1 (c), 41.1 (c), 49.1 (c)

Richiesta di revisione della Normativa di Piano in rapporto al Regolamento (7.1: mai redatto).

15.2; 16.1; 22.1; 29.1; 32.1; 42.1; 48.2, 52.1

Richiesta di variazione della norma transitoria per mantenere in vigore le misure di salvaguardia non solo fino all'approvazione del piano ma anche del Regolamento, in considerazione dei numerosi rimandi della Normativa a quest'ultimo, che è stato inviato dall'Ente Parco al Ministero senza che gli Enti interessati abbiano ricevuto la dovuta preventiva informazione ai sensi del co. 6, art. 11, L. 394/41.

58 (c)

Inserire aspetti regolamentari nel Piano senza rimandi al Regolamento.

8 (Allegato A1, b) 14 (b); 21 (b); 23.1 (b), 26.1 (b), 26.3 (b), 27 (b), 35.1 (b), 37.1 (b), 38.1 (b), 39 (b), 40.1 (b), 41.1 (b), 49.1 (b),

58 (d)

Richiesta di contestualizzazione col PPES

Il Regolamento è stato adottato dal Commissario straordinario del Parco in data 21/12/2001 e inoltrato il 8/1/2002 al Ministero, che si è ora dichiarato disponibile a riceverne una nuova versione armonizzata con le modifiche eventualmente introdotte nel Piano per effetto delle osservazioni. In ogni caso l'armonizzazione va necessariamente nella direzione di differenziare i contenuti normativi da quelli regolamentari. E quindi anche di ulteriore semplificazione della Normativa (**v. testo rielaborato in allegato**).

NON ACCOGLIBILE

Le misure di salvaguardia sono per legge applicabili fino all'approvazione definitiva del Piano (Dpr 5/6/1995 istitutivo del Parco, art. 1, co. 6). D'altra parte il co. 6, art. 11, L. 394/91 non richiede alcuna informazione agli "Enti interessati" prima dell'invio al Ministero, bensì richiede il parere degli Enti locali interessati prima dell'approvazione, che non è ancora intervenuta, da parte del Ministero stesso d'intesa con le Regioni competenti.

NON ACCOGLIBILE

Piano e Regolamento hanno due funzioni diverse, per legge oltreché per prassi tecnica, e non è il caso di appesantire la Normativa di Piano con disposizioni di carattere regolamentare. E' piuttosto importante la definizione contestuale e coordinata di Piano e Regolamento, in modo che sia chiaro nel suo complesso il regime di gestione del territorio del Parco.

NON ACCOGLIBILE

L'art. 11-bis del testo vigente della L. 394/91 (introdotto dalla L. 426/98) prescrive che il Consiglio direttivo e la Comunità del Parco elaborino contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni *di cui agli articoli 12 e 14* il piano del parco e il piano economico-sociale *"secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14*. Il co. 3 dell'art. 12



<p>-----</p> <p>35.2 (f) Contestualizzazione PdP, PPES e Regolamento, quali punti di riferimento strategici per le future strumentazioni sottordinate.</p> <p>-----</p> <p>8 (Allegato A2, c) Rivedere il Regolamento mantenendo il carico di bestiame per UBA</p>	<p>dispone in merito che la Comunità del Parco partecipi alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprima il proprio parere sul piano stesso. Nel corso della formazione del PdP le disposizioni di legge sono state puntualmente seguite, come risulta agli atti. Circa il PPES l'articolo 14 stabilisce che la Comunità ne avvii la formazione contestualmente all'elaborazione del piano del parco e che su di esso esprima la propria motivata valutazione il consiglio direttivo. Ferma restando l'autonoma competenza della Comunità in merito, e la distinzione tra i due strumenti, il Consiglio direttivo ha espresso il proprio parere sul PPES dopo la predisposizione di quest'ultimo da parte della Comunità, come pure risulta agli atti.</p> <p>-----</p> <p>NON ACCOGLIBILE, nel senso che il PdP è già informato a una considerazione dei tre strumenti di gestione del Parco come "punti di riferimento strategici" per future pianificazioni; che non vengono tuttavia interpretate come sottordinate, proprio in virtù della sostitutività del PdP, il che naturalmente ne rafforza il carattere strategico.</p> <p>-----</p> <p>NON PERTINENTE L'osservazione riguarda evidentemente il Regolamento e non il Piano.</p>
<p>VARIAZIONI ELABORATI FONDAMENTALI DI PIANO</p>	
<p>Normativa di attuazione</p>	
<p>V. testo rielaborato in allegato</p>	
<p>Zonazione</p>	<p>V. elaborato modificato in allegato</p>
<p>Organizzazione territoriale</p>	<p>Nessuna variazione</p>



Questione 5

Strumenti di pianificazione di altri Enti, piani di dettaglio e progetti territoriali

N. osservazioni:	Prot. PNGSL	Proponente
2.4	530	COMUNANZA AGRARIA SPELONGA
2.5	530	COMUNANZA AGRARIA SPELONGA
8 (All. A1, i)	740	COMUNE DI CASTEL DEL MONTE
9	742	GALASSI DIANA MARIA PAOLA, UNIVAQ
11 (d, e)	745	COMUNITA' MONTANA DEL TRONTO
12.1	746	COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
12.2	746	COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
14 (g)	773	AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USI CIVICI ASSERGI
15.4	774	COMUNITA' MONTANA GRAN SASSO
16.3	776	COMUNE DI FANO ADRIANO
16.7	776	COMUNE DI FANO ADRIANO
18 (d, e)	782	COMUNANZA AGRARIA DI PESCARA DEL TRONTO
21 (i)	805	COMUNE DI BARETE
22.3	806	COMUNE DI CROGNALETO
22.17	806	COMUNE DI CROGNALETO
23.1 (i)	807	COMUNE DI CALASCIO
25 (a, b)	809	PROVINCIA DI TERAMO
26.1 (i)	810	COMUNITA' MONTANA AMITERNINA
26.2 (a)	810	COMUNITA' MONTANA AMITERNINA
26.3 (i)	810	COMUNITA' MONTANA AMITERNINA
26.4 (a)	810	COMUNITA' MONTANA AMITERNINA
27 (i)	811	COMUNE DI CAPITIGNANO
29.5	813	COMUNE DI ISOLA GRAN SASSO
30 (a, e, f)	814	COMUNE DI TOSSICIA
31 (a, e)	815	COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
32.5	816	COMUNE DI ARSITA
35.1 (i)	819	COMUNE DI L'AQUILA
35.2 (g)	819	COMUNE DI L'AQUILA
36	821	PROVINCIA DI PESCARA
37.1 (i)	822	COMUNE DI VILLA S. LUCIA
37.2 (a, b)	822	COMUNE DI VILLA S. LUCIA
38.1 (c, i, n)	823	COMUNE DI S. STEFANO DI SESSANIO
39 (i)	824	COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO
40.1 (i)	825	COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO
41.1 (i)	826	COMUNE DI BARISCIANO
41.2	826	COMUNE DI BARISCIANO
42.6	827	COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA
44.6	829	COMUNE DI AMATRICE
48.4	833	COMUNE DI CASTELLI
49.1 (i)	834	PROVINCIA DELL'AQUILA
49.2	834	PROVINCIA DELL'AQUILA



51 (b, c, d)	839	ARBORE CLAUDIO, ASSOCIAZIONE INTERPRETI NATURALISTICI
52.3	840	COMUNE DI VALLE CASTELLANA
53.5	841	DI MARZIO EUGENIO, CAI ABRUZZO
56.1	776	COMUNE DI FANO ADRIANO
58 (e)	865	D'AURORA DOMENICO, CGIL ABRUZZO
63 (d, e)	875	SOCIETA' AGRICOLA MARELLA DI LUIGI E PAOLO SNC
67	901	DE FABRITIIS GIORGIO, CIA
<i>SINTESI OSSERVAZIONI</i>		<i>PARERE E MOTIVAZIONI</i>
<p>8 (Allegato A1, i); 14 (g); 21 (i); 23.1 (i), 26.1 (i), 26.3 (i), 27 (i), 35.1 (i), 37.1 (i), 38.1 (i), 39 (i), 40.1 (i), 41.1 (i), 49.1 (i) Richiesta di chiarimento procedure intese tra Ente e altri soggetti pianificanti</p> <p>-----</p> <p>51 (b) Lasciare la possibilità di promuovere pianificazioni di dettaglio anche da parte di un ventaglio di attori.</p> <p>-----</p> <p>44.6 Richiesta di inserimento in Normativa (Titolo II.2) di una clausola di salvaguardia che stabilisca che sono comunque considerate zone A e B di PRG le aree perimetrare nei piani particolareggiati e nei piani di recupero del comune di Amatrice, a prescindere dalle indicazioni della zonazione, dove non risultano integralmente riportate.</p>		<p>ACCOGLIBILI, con le modifiche introdotte in Normativa (v. sotto e testo completo rielaborato in allegato) tendenti a chiarirne i contenuti in armonia con l'evoluzione delle teorie e pratiche urbanistiche più recenti (Conferenze e Accordi di pianificazione), nonché col nuovo assetto delle autonomie locali, sullo sfondo di una concezione cooperativa e sussidiaria dell'attività di pianificazione.</p> <p>-----</p> <p>ACCOGLIBILE Al fine di rafforzare ed estendere a soggetti non necessariamente istituzionali il carattere copianificatorio del PdP, la Normativa, che prevedeva già l'intesa tra Ente Parco e altri attori per i piani di dettaglio di iniziativa dell'Ente stesso, è stato modificato nella direzione richiesta dall'osservazione, contemplando la possibilità che l'iniziativa della formazione di piani di dettaglio e di progetti territoriali, sempre d'intesa con l'Ente, possa essere assunta anche da altri soggetti competenti e interessati (v. sotto stralcio della Normativa e testo completo rielaborato in allegato).</p> <p>-----</p> <p>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE Il PdPGSL, dato il suo carattere di coordinamento copianificatorio, non determina quali siano le zone A e B di un PRG comunale. Si procede tuttavia in questa sede all'accoglimento parziale dell'osservazione tramite la revisione della Zonazione (v. elaborato modificato in allegato) e della Normativa (v. testo in allegato, artt. 2 e 12), a fini di inserire nella prima (Zonazione) le zone segnalate e di stabilire nella seconda (Normativa): i) la prevalenza in ogni caso della Normativa sugli altri elaborati fondamentali di Piano in caso di difformità tra di essi; ii) l'appartenenza alle zone d2, oltre alle ZTO A e B di piano comunale, anche de "gli ulteriori nuclei di</p>



	<p>interesse storico, individuati nell'elaborato di Zonazione del Piano del Parco, destinati o destinabili ad operazioni di recupero".</p>
<p>56.1 Inserimento nella zonazione di PdP del perimetro di PdF vigente di Pietracamela (zona d5 di PdP) anziché di PRG adottato, in contrasto con PRP (zona d4 di PdP), assumendo come "ambito da sottoporre a nuova pianificazione" quello proposto nell'osservazione.</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE, per superare il contrasto del PRG adottato con il PRP fermo restando l'obbligo per i Comuni dotati di PdF di formare d'intesa con l'Ente Parco un nuovo strumento di pianificazione generale (v. testo Normativa rielaborata in allegato, in part. art. 15), ma senza necessità, sempre ai sensi della Normativa di PdP, di assumere preventivamente alcun ambito di riferimento.</p>
<p>2.4 Recepimento piano di gestione del territorio della Comunità montana e conseguente piano di assestamento forestale nel PdP. 2.5; 11(e); 18(e); 63(e) Delega alla Comunità montana per la redazione di un piano di gestione dei territori agricolo-forestali privati. 11(d); 18(d) Recepimento integrale nel PdP del Piano di gestione della Comunità montana e relativo piano particolareggiato. 63(d) Recepimento integrale nel PdP del Piano di gestione della Comunità montana e relativo piano di assestamento forestale</p>	<p>NON ACCOGLIBILI, ma con variazioni della Normativa finalizzate a rendere più chiara la parziale fattibilità delle richieste. Il piano di gestione della Comunità montana non risulta essere stato mai approvato. In ogni caso la Normativa prevede già meccanismi di copianificazione e di pianificazione di dettaglio o progettazione territoriale, d'intesa con l'Ente Parco, che non necessitano di alcuna delega, come risulta ancora più chiaramente dalle variazioni apportate (v. testo riportato sotto e testo completo della Normativa rielaborata in allegato).</p>
<p>25 (a) Richiesta di articolare maggiormente la zona c (similmente alla zona d) partendo dagli indirizzi di PTCP. 25 (b) Integrare le previsioni di PdP con i seguenti tre studi della Provincia di Teramo: i) "Strade parco"; "Progetto strategico di recupero e valorizzazione dei borghi montano-teramani per lo sviluppo</p>	<p>NON ACCOGLIBILI, ma con variazioni della Normativa tendenti a chiarire e integrare in direzione delle richieste i contenuti del Piano. (25; 49.2) Il PdP ha tenuto già conto dei PTCP all'epoca formati, nei limiti delle funzioni copianificatorie (o di coordinamento pianificatorio) che si è attribuito in relazione al suo carattere sostitutivo (e quindi non gerarchico). In ogni caso, in base alla Normativa adattata ed anche alla revisione che ne è stata fatta a seguito delle osservazioni presentate (v. sotto e testo completo rielaborato in allegato), rimangono in vigore le previsioni degli strumenti che</p>



sostenibile del sistema economico locale; PSR 2007-13

49.2

Tenere conto nel Piano del Parco delle indicazioni formulate dal PTC della Provincia dell'Aquila.

non contrastino con gli obiettivi di gestione e le politiche al titolo II della Normativa stessa. Lo stesso vale per gli eventuali contenuti ed efficacia pianificatoria degli studi di cui all'osservazione **25** Per gli aspetti dei suddetti studi – dei quali sicuramente "Strade Parco" è stato considerato, tanto da generare indicazioni conseguenti nell'elaborato di "Organizzazione territoriale" – inquadrabili eventualmente nella categoria dei "piani di dettaglio", valgono le disposizioni della Normativa, così come integrate per specificare l'efficacia dei progetti e piani di dettaglio non in contrasto con gli obiettivi di gestione e le politiche di cui al titolo II della medesima (**v. sotto e testo completo rielaborato in allegato**).

26.2 (a); 26.4 (a)

Richiesta di formare uno stralcio di PdP anziché un piano di dettaglio sul Lago di Campotosto, d'intesa tra Comune ed Ente, rendendo comunque obbligatoria l'intesa con gli EE.LL per i piani di dettaglio dell'Ente.

NON ACCOGLIBILE

Ferma restando la non accoglibilità della richiesta sia per quanto riguarda lo stralcio di PdP, non contemplato né contemplabile ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, sia l'obbligatorietà per l'Ente Parco dell'intesa con gli EE.LL. (sempre comunque possibile), la Normativa modificata a seguito delle osservazioni (**v. sotto e testo completo rielaborato in allegato**) prevede la possibilità che non solo l'Ente Parco ma anche altri soggetti, compresi i suddetti EE.LL, assumano l'iniziativa, d'intesa (obbligatoria) con l'Ente stesso.

42.6; 48.4; 52.3

Richiesta di variazioni della Normativa tendenti a (a) precisare la validità del Piano entro i confini del territorio del Parco e (b) a stabilire che sia l'Ente Parco a partecipare al processo generale e attuativo di pianificazione comunale.

NON ACCOGLIBILI

(a) In base agli artt. I.2 e III.1 della Normativa adottata – oltretutto in riferimento al contesto legislativo in cui si colloca il PdP – tutte le disposizioni prescrittive del Piano riguardano il territorio del Parco, come ulteriormente chiarito nella riformulazione dell'art. I.2 (ora art. 2, in part. co. 2; **v. testo rielaborato della Normativa in allegato**).

(b) La non accoglibilità è riconducibile a due principali motivi: i) la sostitutività del PdP (L. 394/91 e ss.mm.ii., art. 12, co. 7) non può evidentemente consentire una formulazione della Normativa in cui l'Ente Parco semplicemente "partecipi", ma piuttosto (al minimo) copianifichi o, meglio, coordini i processi di copianificazione (**v. sotto testo modificato della Normativa e testo completo rielaborato in allegato**); ii) il riferimento per i regolamenti comunali non è il PdP bensì il Regolamento del Parco. In ogni caso il Piano è per legge soggetto a intesa con i



<p>-----</p> <p>30 (a); 31 (a) Non sostitutività del PdP. Esclusione da qualsiasi forma di intesa con l'Ente Parco della pianificazione vigente, anche per la fase attuativa. 15.4; 16.3; 22.3; 29.5; 30 (f); 32.5 Obbligo intese solo per il territorio entro Parco.</p> <p>-----</p>	<p>Comuni sulle zone <i>d</i> per l'approvazione finale, mentre sul Regolamento i Comuni stessi esprimono il proprio parere prima dell'approvazione ministeriale.</p> <p>-----</p> <p>NON ACCOGLIBILI, ma con variazioni della Normativa tendenti a chiarire e integrare in direzione delle richieste i contenuti del Piano. Il PdP è sostitutivo per legge (L. 394/91 e ss.mm.ii., art. 12, co. 7), salvo deroghe di legge. Va tuttavia sottolineato che il Piano del Parco Gran Sasso e Monti della Laga interpretava e interpreta tale funzione - già nella versione adottata e anche dopo le modifiche apportate a seguito delle osservazioni - come semplice funzione di coordinamento pianificatorio (v. sotto testo modificato della Normativa e testo completo rielaborato in allegato), mantenendo quindi sostanzialmente in capo agli Enti Locali le loro attuali prerogative pianificatorie. Per quanto riguarda le intese, comunque relative (v. sotto art. 22, co. 1 del testo modificato della Normativa) al territorio entro Parco (fermi restando gli obblighi di legge in materia di valutazione d'incidenza), non sussiste nessun obbligo, per effetto della Normativa di Piano, a stipulare intese sugli strumenti di pianificazione adottati o vigenti, costituendosi tale obbligo solo in fase di formazione o revisione dei piani generali e attuativi (v. sotto testo modificato della Normativa e testo completo rielaborato in allegato), compresi necessariamente gli strumenti attuativi di piani generali vigenti. Necessariamente a meno che non si interpreti la sostitutività, contrariamente a quanto avviene nel Piano del PNGSL, come completo esautoramento delle prerogative pianificatorie degli Enti Locali. Si fa notare che d'altra parte, anche in caso di esonero dal nulla osta dei piani attuativi dei piani generali vigenti, continuerebbero comunque a sussistere gli obblighi di legge in materia di valutazione ambientale e di incidenza. Si segnala infine che con le modifiche apportate alla Normativa (v. sotto testo modificato e testo completo rielaborato in allegato) sono stati esonerati dall'obbligo (non dalla facoltà) di intesa gli strumenti attuativi di strumenti generali formati d'intesa e dall'obbligo di nulla osta i progetti conformi, oltretutto a Piano e Regolamento del Parco, ai piani attuativi formati d'intesa.</p> <p>-----</p>
<p>30 (e); 31 (e)</p>	<p>NON ACCOGLIBILE</p>



Conferma previsioni PRP vigenti per usi e interventi

Ai sensi dell'art. 12, co. 7 della L. 394/91 e ss.mm.ii. il Piano del Parco "sostituisce a ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione", salvo quanto stabilito dal D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio) che al co. 3 dell'art. 145 precisa che "per quanto attiene alla tutela del paesaggio le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale (...), ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette". Oltre a riguardare solo la "tutela del paesaggio", è evidente che la disposizione del Codice citata non può che riferirsi esclusivamente ai piani paesaggistici formati e approvati secondo la disciplina del Codice stesso e non quelli previgenti.

38.1 (n)

Integrazione e recepimento del PAI nel PdP.

NON ACCOGLIBILE

Il PAI non deve essere recepito nel PdP, perché valgono le disposizioni di cui ai titoli I.2 e III della Normativa adottata, così come ulteriormente chiarite nella versione rielaborata a seguito delle osservazioni (**v. sotto e testo completo della Normativa rielaborata in allegato, in part. artt. 3, 22, 23**).

35.2 (g)

Inserimento in cartografia di tutte le previsioni degli strumenti urbanistici previgenti, con maggiori possibilità delle relative normative, anche in considerazione della presenza insediativa consolidata e delle aspettative di sviluppo socio-economico delle popolazioni locali.

NON ACCOGLIBILE, nel senso che le zone di promozione (d) di PdP, ad eccezione della zona di promozione agricola (d1), sono già costruite sulla base delle previsioni urbanistiche comunali, e in esse valgono le rispettive normative (**v. testo completo della Normativa rielaborata in allegato**).

58 (e)

Mancanza di uno schema strutturale di recepimento e/o integrazione o contrasto tra PdP e altri piani.

NON ACCOGLIBILE

In fase di formazione del PdP sono stati considerati i rapporti con tutte le altre pianificazioni. La questione va in ogni caso inquadrata nel contesto del carattere copianificatorio del PdP, già esplicitato nella Normativa adottata e ora ribadito e chiarito nella rielaborazione conseguente all'esame delle osservazioni (**v. sotto testo modificato della Normativa e testo completo rielaborato in allegato**)



12.1; 12.2

a) Inserire la zonizzazione del nuovo PRG di Arquata del Tronto nel PdP;

b) possibilità di ampliare zona *d* di PdP in sede di elaborazione di nuovi strumenti.

16.7

Inserimento delle zone di PRG di Fano Adriano (escluse A e B) nella zona *d3* anziché *d4* di PdP.

37.2 (b)

Classificazione come *d1* della località Iervuto, analogamente alla località Fonnere (comune di Villa S. Lucia), ma con limitazioni all'uso di fitofarmaci per presenza di 4 pozzi per uso idropotabile.

51 (c, d)

(c) Prevedere nella costruzione dei piani di dettaglio una metodologia di *stakeholder*

NON ACCOGLIBILE, ma con variazione del testo della Normativa, per rendere più chiare le

possibilità, già contemplate, di conseguire eventualmente gli effetti richiesti.

a) Il PRG non era stato ancora adottato all'epoca della formazione del Piano del Parco (PdP). La normativa adottata di PdP prevedeva già per questi casi, e prevede più chiaramente nella versione ora modificata (**v. sotto e testo completo rielaborato in allegato**), la possibilità di formare o revisionare, a Piano approvato, piani urbanistici obbligatoriamente d'intesa con l'Ente Parco. Prima dell'approvazione definitiva del PdP i piani urbanistici sono soggetti ad autorizzazione dell'Ente, ai sensi delle misure di salvaguardia, ma la Normativa di PdP prevedeva (norma transitoria) e prevede ora più chiaramente (**v. sotto e testo completo rielaborato in allegato**) che l'eventuale intesa su di essi, che può essere comunque stipulata, produca gli stessi effetti dell'autorizzazione;

b) gli effetti dei piani urbanistici autorizzati o formati d'intesa coincidono naturalmente con l'aggiornamento del PdP, di cui diventano parte integrante.

NON ACCOGLIBILE

Le zone di PRG di Fano Adriano di cui viene richiesto il passaggio da *d3* (*Altre zone di piano urbanistico comunale*) a *d4* (*Zone di piano urbanistico comunale in contrasto con i piani paesistici*) risultano insistere su zona *a1* e *a2* (riserve) di PRP Abruzzo.

NON ACCOGLIBILE

Non ricorrono le condizioni per la classificazione di cui al titolo II della Normativa (**v. testo completo della Normativa rielaborata in allegato, in part. art. 11**)

NON ACCOGLIBILI

(c) L'introduzione di un livello di dettaglio come quello richiesto nel Piano potrebbe "depotenziare" gli stimoli a intraprendere pianificazioni di dettaglio da parte di



analysis per le pianificazioni di dettaglio con individuazione del tipo di governance che si intende adottare (multistakeholders, gestione comunitaria, ecc.).
(d) Passaggio nelle pianificazioni di dettaglio ad un modello di pianificazione flessibile (valorizzazione conservativa) in grado di superare la visione puramente urbanistica basata sulla zonazione in favore della gestione concertata attraverso piani, programmi, progetti, partenariati.

9

Proposta di piano per la tutela e la gestione delle acque interne del parco previa costruzione quadro conoscitivo.

22.17; 67

Richiesta all'Ente Parco di attuare politiche di incentivazione dell'allevamento di razze ovine, caprine e bovine di qualità con rispettive filiere, tramite emissione di bandi di finanziamento specifici

36

Proposta di Protocollo d'Intesa tra Provincia ed l'Ente Parco per attuazione del Progetto del Ptp "Strada dei due Parchi"

41.2

Formazione di un piano di dettaglio nell'area di Campo Imperatore (zona *b*) per: i) consentire le attività pastorali tipiche; ii) verificare l'applicabilità

una rosa ampia di attori.

(d) La questione riguarda più le pianificazioni di dettaglio che il PdP, che da parte sua è improntato comunque alla precisa volontà di ridurre al minimo gli inconvenienti dovuti alla zonazione, d'altra parte imposta dalla legge. Inoltre non sembra necessario stabilire nel piano ulteriori vincoli stretti alle modalità di formazione di piani di dettaglio o progetti territoriali, considerato l'obbligo d'intesa con l'Ente Parco e la loro natura che li pone comunque distanti da necessità di zonizzazione.

NON PERTINENTE

L'osservazione contiene una indicazione di approfondimento conoscitivo e una proposta di piano di dettaglio considerabili, ma non pertinenti in sede di osservazioni al PdP, tanto più che La Normativa già contempla la possibilità sia di approfondimenti di studio sia di piani di dettaglio (**v. sotto art. 24 e testo completo della Normativa rielaborata in allegato, in part. art. 27**).

NON PERTINENTE

Non si tratta di un'osservazione di merito al PdP, ma di materia di piano di dettaglio o progetto territoriale, così come già previsto dalla Normativa modificata e ora dall'art. 24 della versione modificata a seguito delle osservazioni presentate (**v. sotto e testo completo rielaborato in allegato**).

NON PERTINENTE

L'osservazione non si configura come tale, bensì in pratica come proposta di intesa, da considerare positivamente, su un piano di dettaglio.

NON PERTINENTE

Non si tratta di un'osservazione al Piano ma di una proposta di formazione di piano di dettaglio, per la quale valgono le disposizioni della Normativa, così come modificate dalla rielaborazione effettuata a seguito delle osservazioni (**v. sotto e testo**



<p>dell'art. 30 del Reg. (pascolo in zona <i>b</i>; iii) verificare la compatibilità dello sci di fondo e dello sport ippico (in termini di fattibilità "progettuale").</p> <p>-----</p> <p>37.2 (a) Richiesta inserimento nell'elaborato di Zonazione del nuovo PRE del Comune di Villa S. Lucia formato d'intesa con Ente Parco nella zonazione del Piano.</p> <p>-----</p> <p>53.5 Proposta di attivazione delle forme di collaborazione tra CAI ed Ente Parco, previste dal Protocollo di collaborazione di Fara S. Martino del 1998 sui seguenti temi: sentieristica, segnaletica, gestione rifugi, soccorso montano, ecc.</p>	<p>completo della Normativa rielaborata in allegato).</p> <p>-----</p> <p>NON PERTINENTE In base alla Normativa adottata, e ancora più chiaramente nella versione rielaborata a seguito delle osservazioni (v. sotto e testo completo della Normativa rielaborata in allegato), i contenuti dell'intesa integrano automaticamente il PdP.</p> <p>-----</p> <p>NON PERTINENTE Non è un'osservazione al Piano, ma resta la ferma la possibilità di considerare i temi proposti per eventuali piani di dettaglio o progetti territoriali, già offerta dalla Normativa adottata ed ora ampliata ed estesa all'iniziativa di altri soggetti oltre all'Ente Parco, sempre d'intesa con quest'ultimo, nella versione rielaborata a seguito delle osservazioni presentate (v. sotto art. 24 e testo completo della Normativa rielaborata in allegato).</p>
VARIAZIONI ELABORATI FONDAMENTALI DI PIANO	
Normativa di attuazione	



ART. 3 EFFICACIA E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO

(...)

3. (...) Il Piano del Parco interpreta la propria sostitutività di ogni altro strumento di pianificazione, di cui all'art. 12, co. 7 della L. 394/91 e ss.mm.ii., ~~si integra, come strumento funzione di integrazione e di coordinamento copianificatorio, con di tutti gli altri strumenti (o loro parti) di pianificazione ambientale, paesistica, territoriale e urbanistica - di ogni livello -~~ del territorio del Parco che perseguano o quanto meno non contrastino con gli obiettivi di gestione e le politiche per aree di cui al titolo II della presente Normativa, ferme restando le deroghe alla suddetta sostitutività previste nell'ordinamento legislativo statale. ~~Le nuove redazioni o le rielaborazioni dei suddetti strumenti di pianificazione si adeguano agli obiettivi di gestione e alle politiche per aree formulate nel Piano del Parco.~~

4. Gli Enti titolari della competenza a formare strumenti di pianificazione del territorio del Parco conservano pertanto le loro prerogative secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale vigente, con l'obbligo tuttavia di stipulare con l'Ente Parco, e con gli eventuali altri Enti ad ogni altro titolo competenti secondo la suddetta legislazione, le intese di cui all'art. 23 della presente Normativa, fatti salvi i casi di non applicabilità, per legge statale, della sostitutività del Piano del Parco di cui al citato art. 12 co. 7 della L. 394/91 e ss.mm.ii.

(...)

5. Gli obiettivi di gestione e le politiche per aree del Piano del Parco di cui al Titolo II sostituiscono in ogni caso e ad ogni livello ogni indicazione, indirizzo e prescrizione contrastanti dei piani ambientali, paesistici, territoriali e urbanistici, ~~di ogni livello -~~ di ogni altro strumento di pianificazione, di cui al co. 7 dell'art. 12 della L. 394/91 (e ss.mm.ii.) che contrastino con essi., ferme restando le deroghe alla sostitutiva del Piano del Parco previste nell'ordinamento legislativo statale.

6. Gli obiettivi di gestione e le politiche di cui al Titolo II per aree del Piano del Parco - nonché le indicazioni dell'elaborato di Organizzazione territoriale ricadenti al di fuori del perimetro del Parco - costituiscono anche, d'intesa con le Regioni e gli altri Enti locali territoriali, riferimento per le attività di programmazione e la pianificazione delle aree contigue di cui alla L. 394/91, nonché per la pianificazione dell'ambito territoriale delimitato dai confini dei comuni ricadenti, anche parzialmente, all'interno del Parco, nonché per le intese, di cui all'art. 23, con i Comuni ricadenti solo parzialmente entro Parco, ferma restando per la porzione di territorio interna al Parco la piena validità degli obiettivi e delle politiche suddette.

ART. 22 III.1 ATTUAZIONE COPIANIFICAZIONE E COPROGETTAZIONE

1. Nella logica di porsi Interpretando la propria sostitutività di ogni altro strumento di pianificazione come strumento funzione di coordinamento copianificatorio volto a riconoscere, e a valorizzare e armonizzare ogni altra forma di piano e progetto compatibile che si sviluppi sul persegua sul territorio del Parco gli obiettivi di gestione e le politiche di cui al titolo II, e ferme restando le deroghe alla suddetta sostitutività previste nell'ordinamento legislativo statale, il presente Piano si integra, si articola e si attua mediante:

- a) La formazione o la revisione, d'intesa con l'Ente Parco, di nuovi piani territoriali e strumenti urbanistici, generali e attuativi, come previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente o la loro revisione per adeguarli agli obiettivi di gestione e alle politiche per aree contenute nella presente normativa;

~~La formazione di nuovi strumenti urbanistici attuativi, di iniziativa comunale o non, o la loro revisione per adeguarli agli obiettivi di gestione e alle politiche per aree contenute nella presente normativa;~~

- b) La formazione di piani di dettaglio e progetti territoriali relativi a temi specifici o generali di tutela, gestione e valorizzazione ambientale dell'intero territorio dell'area protetta o di sue porzioni, di iniziativa diretta dell'Ente Parco, anche di intesa con Enti Locali o altri soggetti competenti o interessati, oppure d'iniziativa dei predetti Enti e soggetti d'intesa con l'Ente Parco per la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse ambientali del territorio dell'area protetta;

- c) Il rilascio da parte dell'Ente del nulla osta, di cui all'art 13 della L. 394/91 e ss.mm.ii.,



alla realizzazione ~~La progettazione~~ di specifici interventi, impianti ed opere di tutela, valorizzazione e utilizzo compatibile delle risorse ambientali del Parco, a cura di soggetti pubblici e privati, individuali e collettivi, ~~da sottoporre a rilascio di nulla osta dell'Ente parco.~~

ART. 23 III.1.1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E LORO VARIANTI

1. ~~La attuazione del Piano del Parco mediante la~~ formazione o la revisione di piani territoriali e strumenti urbanistici, comunali generali e attuativi, si realizza ~~secondo~~ nelle forme previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente, tramite lo strumento dell'intesa tra Ente Parco ed Enti Locali competenti, su proposta di questi ultimi.

2. Le finalità e le modalità da porre a base della formazione o della revisione degli strumenti, e della relativa intesa, ~~sono quelle indicate~~ devono far riferimento agli obiettivi di gestione e alle politiche ~~sono quelle indicate~~ nel titolo II, per ciascuna zona e sottozona in cui è articolato il territorio del Parco..

3. L'intesa sui piani generali comunali previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente produce l'effetto di esonero dall'obbligo di intesa sui relativi piani attuativi, ad esclusione dei casi, di permanenza dell'obbligo, in cui gli strumenti attuativi siano formati in variante, anche parziale, degli strumenti generali. L'intesa, comunque stipulabile, sui predetti piani attuativi produce a sua volta l'esonero dall'obbligo di ottenimento del nulla osta per i progetti conformi ad essi, nonché al Piano e al Regolamento del Parco.

4. Restano in ogni caso fermi, per tutti i piani e progetti di cui ai commi precedenti, gli obblighi di legge in materia di valutazione ambientale strategica e d'impatto, nonché di valutazione di incidenza.

III.1.2 STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI E LORO VARIANTI

~~L'attuazione del Piano del Parco mediante la~~ formazione o la revisione di strumenti urbanistici attuativi, di iniziativa comunale o non, si realizza ~~secondo~~ la legislazione nazionale e regionale vigente, tramite lo strumento dell'intesa tra Ente Parco ed Enti Locali competenti.

~~Le finalità e le modalità da porre a base della~~ formazione o della revisione degli strumenti, e della relativa intesa, ~~sono quelle indicate nel titolo II, per ciascuna zona e sottozona in cui è articolato il territorio del Parco.~~

ART. 24 III.1.3 PIANI DI DETTAGLIO DI INIZIATIVA DIRETTA DELL'ENTE E PROGETTI TERRITORIALI

1. Per il migliore svolgimento dei suoi compiti istituzionali scopi di tutela e valorizzazione riguardanti specifici temi e/o porzioni di territorio, L'Ente Parco può e tenuto conto degli obiettivi di gestione e delle politiche di cui al titolo II, possono essere formate, nel rispetto della la legislazione nazionale e regionale applicabile, piani di dettaglio e progetti territoriali, d'iniziativa dell'Ente Parco, anche di intesa con gli Enti Locali o altri soggetti competenti e interessati, oppure di iniziativa di questi ultimi d'intesa con l'Ente, finalizzati alla migliore gestione delle risorse ambientali presenti ~~nelle zone a), b), e c) di Piano e nel Parco, ivi compresi:~~ piani di assestamento e gestione forestale; piani di recupero volti alla rivitalizzazione e alla rigenerazione dei nuclei edificati nonché al restauro di centri storici e di complessi di edifici di particolare valore storico-culturale; piani e progetti di conservazione e restauro ambientale; ~~ricadenti nella zona c) e d1) del presente Piano~~ piani e progetti di recupero e riqualificazione di infrastrutture, cave, discariche e di altri detrattori o insiemi di detrattori ambientali; piani e progetti di bonifica e disinquinamento di siti o insiemi di siti degradati; piani di risanamento dell'acqua, dell'aria, del suolo; piani e progetti di difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici; piani e progetti di deframmentazione ambientale e di ripristino della continuità e connettività ecologica; piani di gestione dei siti Natura 2000 e di tutela e valorizzazione di beni e di complessi di beni individui di cui all'art. 16; piani e progetti di fruizione sostenibile, anche per fini turistico-ricreativi, del patrimonio naturale e culturale del Parco; piani di valorizzazione dell'attività agricola e delle attività ad essa connesse; progetti di sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare riguardo a ai percorsi, accessi e strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani, nonché alla mobilità cosiddetta "dolce" e "sostenibile"; piani e progetti di ogni altro intervento,



impianto ed opera, e sistemi di interventi, impianti ed opere, previsti all'art. 7 comma 1 della L. 394/91 e ss.mm.ii.

2. Per la formazione dei suddetti piani di dettaglio e progetti territoriali, d'iniziativa dell'Ente o di altri soggetti pubblici e privati, l'Ente Parco può e gli altri soggetti devono stipulare, con l'Ente, le forme di accordo ritenute più opportune, tra quelle previste dalla contemplata nella legislazione vigente.

~~In ogni caso, del piano di dettaglio forma parte integrante e costitutiva un progetto preliminare di compatibilità o di inserimento, redatto secondo le modalità di *site planning* ambientale definite nel Regolamento del Parco.~~

3. Mantengono piena efficacia i piani di dettaglio e i progetti territoriali già elaborati dall'Ente, anche in associazione con altri soggetti, per la gestione di alcune risorse ambientali o di alcune parti del territorio del Parco. Rimangono efficaci anche, per quanto non in contrasto con gli obiettivi di gestione e le politiche di cui al titolo II, i progetti e piani di dettaglio elaborati da soggetti pubblici e privati nell'esercizio delle loro legittime prerogative.

NORMA TRANSITORIA

Fino all'approvazione definitiva del ~~presente~~ Piano del Parco restano in vigore le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A) ~~del~~ al Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, ai sensi dell'art. 1. co. 6 del medesimo DPR. Sono pertanto soggetti all'autorizzazione dell'Ente Parco prevista dall'art. 5 co. 2 del suddetto Allegato anche i nuovi strumenti urbanistici generali e le varianti totali e parziali agli strumenti vigenti, nonché i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee C, D ed F, o ad esse assimilabili, di cui al DM 1444/68. Le intese relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi ed esecutivi, ai piani di dettaglio di iniziativa diretta dell'Ente, o ai progetti territoriali di cui ai titoli II e III di cui all'art. 23 della presente Normativa, possono tuttavia essere stipulate subito dopo l'approvazione del Piano del Parco da parte del ~~Consiglio direttivo~~, producendo gli stessi effetti dell'autorizzazione di cui al citato Allegato. Anche le intese relative ai piani di dettaglio e ai progetti territoriali di cui ai titoli II e III, comprese quelle riguardanti i bacini sciistici di cui all'art. 19, possono essere stipulate subito dopo l'approvazione del Consiglio direttivo, ferma restando, per quanto riguarda gli interventi in esse previsti, la vigenza delle misure di salvaguardia, divieti inclusi, fino all'approvazione definitiva del Piano del Parco, ma senza preclusione d'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi conformi alle citate misure, rilasciati e rilasciabili dall'Ente nel rispetto delle condizioni di legge relative ad autorizzazioni, nulla osta, pareri e prescrizioni dei soggetti istituzionalmente competenti, di cui all'art. 8, comma 1, let. a) dell'allegato A) al DPR 5/6/1995.

Zonazione	Nessuna variazione
Organizzazione territoriale	Nessuna variazione



Questione 6
Bacini sciistici e PST

N. osservazioni:	Prot. PNGSL	Proponente
6 (a)	729	CENTRO TURISTICO GRAN SASSO
8 (All. A2, a)	740	COMUNE DI CASTEL DEL MONTE
13 (a, b, c)	748	GRAN SASSO TERAMANO S.P.A.
14 (f)	773	AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USI CIVICI ASSERGI
15.8 (a, b, c)	774	COMUNITA' MONTANA GRAN SASSO
16.8 (a, b, c)	776	COMUNE DI FANO ADRIANO
22.12 (a, b, c)	806	COMUNE DI CROGNALETO
23.1 (h)	807	COMUNE DI CALASCIO
25 (c)	809	PROVINCIA DI TERAMO
26.1 (h)	810	COMUNITA' MONTANA AMITERNINA
27 (g)	811	COMUNE DI CAPITIGNANO
29.7 (a, b, c)	813	COMUNE DI ISOLA GRAN SASSO
35.1 (h)	819	COMUNE DI L'AQUILA
35.2 (h)	819	COMUNE DI L'AQUILA
37.1 (h)	822	COMUNE DI VILLA S. LUCIA
38.1 (h)	823	COMUNE DI S. STEFANO DI SESSANIO
39 (h)	824	COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO
40.1 (h)	825	COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO
41.1 (h)	826	COMUNE DI BARISCIANO
47 (f)	832	WWF, SEZIONE REGIONALE ABRUZZO
49.1 (h)	834	PROVINCIA DELL'AQUILA
55	860	CENTRO TURISTICO GRAN SASSO S.P.A.
56.2 (a, b, c)	861	COMUNE DI PIETRACAMELA
SINTESI OSSERVAZIONE		PARERE E MOTIVAZIONI
<p>8 (h); 14 (f); 23.1 (h); 26.1 (h); 27 (g); 35.1 (h); 37.1 (h); 38.1 (h); 39 (h); 40.1 (h); 41.1 (h); 49.1 (h) Definizione efficacia PST, anche alla luce delle Norme di Salvaguardia di cui al DPR 5 giugno 1995 e prima dell'approvazione definitiva del Piano del Parco</p> <p>-----</p> <p>6 (a); 13 (a); 15.8 (a); 16.8 (a); 22.12 (a); 25 (c) 29.7 (a); 35.2 (h); 55; 56.2 Inserimento PST nel Piano, come da Intese Regione-Ente Parco, e: (35.2) definizione</p>		<p>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE, tramite variazioni della Normativa (v. sotto) che esplicitano più chiaramente l'efficacia parziale del PST fino all'approvazione del PdP.</p> <p>-----</p> <p>NON ACCOGLIBILE Non c'è necessità di inserimento dei PST nel Piano perché valgono le intese stipulate che vanno a formare parte integrante del Piano stesso. E come tali sono pienamente operative ed eseguibili solo a Piano approvato (v. sotto), salvo i contenuti non in</p>



<p>efficacia di queste ultime, con esplicitazione della loro piena operatività ed eseguibilità nel PdP, Regolamento, PPES.</p> <p>-----</p> <p>6; 13 (b); 15.8(b); 16.8 (b); 22.12 (b); 29.7 (b); 55; 56.2 (b) Richiesta di inserire una zona <i>d6</i> per i bacini sciistici.</p> <p>13 (c); 15.8 (c); 16.8 (c); 22.12 (c); 29.7 (c); 56.2 (c) Richiesta di inserire una zona <i>d7</i> per i bacini sciistici.</p> <p>-----</p> <p>8 (Allegato A2, a) Richiesta di inserire comprensori turistici di P.R.E. vigente in zonazione del PdP</p> <p>-----</p> <p>47 (f) Revisione completa del Piano d'area Scindarella-Montecristo per l'enorme problema di coerenza che pone con al tutela di un'area protetta (anche ZPS e SIC)</p>	<p>contrasto con le misure di salvaguardia.</p> <p>-----</p> <p>NON ACCOGLIBILI Le zone <i>d</i> di PdP coincidono, ad eccezione della zona <i>d1</i>, con ZTO A, B, C, D e F di piano comunale.</p> <p>-----</p> <p>NON ACCOGLIBILE I comprensori turistici di PST non sono inseriti perché nel PdP sono riportate esclusivamente le zone omogenee A, B, C, D e F ex DM 1444/68. Valgono in ogni caso le intese sui PST per i bacini sciistici, per quanto non in contrasto con le misure di salvaguardia di cui al DPR 5 giugno 1995, ai fini dell'autorizzabilità delle opere e degli interventi da parte dell'Ente e fino all'approvazione definitiva del Piano.</p> <p>-----</p> <p>NON PERTINENTE L'osservazione riguarda l'intesa, che in base alla struttura copianificatoria del PdP non può essere modificata se non con altra intesa.</p>
<p>VARIAZIONI ELABORATI FONDAMENTALI DI PIANO</p> <p>Normativa di attuazione</p>	



Art. 19 BACINI SCIISTICI

1. Sono le aree, sottese agli impianti sciistici **preesistenti** indicati nell'elaborato di organizzazione territoriale del Parco, oggetto di specifici Progetti Territoriali, definiti o da definirsi tramite intese tra Ente Parco e Regione Abruzzo.

2. Le intese stabiliscono la consistenza territoriale delle suddette aree, nonché il regime urbanistico a cui esse sono sottoposte, ferma restando la vigenza delle misure di salvaguardia, di cui all'allegato A del DPR 5 giugno 1995 istitutivo dell'Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, fino all'approvazione definitiva del Piano del Parco, secondo quanto stabilito dalla norma transitoria della presente Normativa.

3. Fino alla stipula delle intese i bacini sciistici sono definiti come stabilito nelle deliberazioni dell'Ente Parco e nel loro ambito valgono le determinazioni contenute nelle suddette deliberazioni.

NORMA TRANSITORIA

Fino all'approvazione definitiva del ~~presente~~ Piano del Parco restano in vigore le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A) ~~del~~ al Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, **ai sensi dell'art. 1. co. 6 del medesimo DPR. Sono pertanto soggetti all'autorizzazione dell'Ente Parco prevista dall'art. 5 co. 2 del suddetto Allegato anche i nuovi strumenti urbanistici generali e le varianti totali e parziali agli strumenti vigenti, nonché i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee C, D ed F, o ad esse assimilabili, di cui al DM 1444/68. Le intese relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi ed esecutivi, ai piani di dettaglio di iniziativa diretta dell'Ente, o ai progetti territoriali di cui ai titoli II e III di cui all'art. 23 della presente Normativa, possono tuttavia essere stipulate subito dopo l'approvazione del Piano del Parco da parte del Consiglio direttivo, producendo gli stessi effetti dell'autorizzazione di cui al citato Allegato. Anche le intese relative ai piani di dettaglio e ai progetti territoriali di cui ai titoli II e III, comprese quelle riguardanti i bacini sciistici di cui all'art. 19, possono essere stipulate subito dopo l'approvazione del Consiglio direttivo; ferma restando, per quanto riguarda gli interventi in esse previsti, la vigenza delle misure di salvaguardia, divieti inclusi, fino all'approvazione definitiva del Piano del Parco, ma senza preclusione d'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi conformi alle citate misure, rilasciati e rilasciabili dall'Ente nel rispetto delle condizioni di legge relative ad autorizzazioni, nulla osta, pareri e prescrizioni dei soggetti istituzionalmente competenti, di cui all'art. 8, comma 1, let. a) dell'allegato A) al DPR 5/6/1995.**

Zonazione	Nessuna variazione
Organizzazione territoriale	Nessuna variazione



Questione 7
Usi civici

N. osservazioni:	Prot. PNGSL	Proponente
1.1	492	CONSORZIO FORESTALE MONTI DELLA LAGA
2.3	530	COMUNANZA AGRARIA SPELONGA
7.3	739	COMUNE DI ACQUASANTA TERME
11 (c)	745	COMUNITA' MONTANA DEL TRONTO
12.5 (c)	746	COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
15.5	774	COMUNITA' MONTANA GRAN SASSO
15.6	774	COMUNITA' MONTANA GRAN SASSO
16.5	776	COMUNE DI FANO ADRIANO
17 (c, d)	781	FERRATUSCHI BERARDINO, COMITATO FANO A CORNO CASALE S. NICOLA
18 (c)	782	COMUNANZA AGRARIA DI PESCARA DEL TRONTO
22.5	806	COMUNE DI CROGNALETO
26.2 (b)	810	COMUNITA' MONTANA AMITERNINA
26.4 (b)	810	COMUNITA' MONTANA AMITERNINA
28.2	812	AMMINISTRAZIONE SEPARATA ANTICA UNIVERSITA' AGRARIA DI PAGLIARA
28.3	812	AMMINISTRAZIONE SEPARATA ANTICA UNIVERSITA' AGRARIA DI PAGLIARA
29.2	813	COMUNE DI ISOLA GRAN SASSO
29.3	813	COMUNE DI ISOLA GRAN SASSO
32.2	816	COMUNE DI ARSITA
32.3	816	COMUNE DI ARSITA
36.2 (c)	821/975	PROVINCIA DI PESCARA/COMUNE DI FARINDOLA
36.5 (d)	821/975	PROVINCIA DI PESCARA/COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
36.6 (d)	821/975	PROVINCIA DI PESCARA/COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA
42.4	827	COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA
42.5	827	COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA
45.2	830	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
45.4	830	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
48.6	833	COMUNE DI CASTELLI
52.4	840	COMUNE DI VALLE CASTELLANA
52.5	840	COMUNE DI VALLE CASTELLANA
58 (f)	865	D'AURORA DOMENICO, CGIL ABRUZZO
63 (c)	875	SOCIETA' AGRICOLA MARELLA DI LUIGI E PAOLO SNC
<i>SINTESI OSSERVAZIONI</i>		<i>PARERE E MOTIVAZIONI</i>



<p>1.1 (a) Non indennizzabilità degli usi civici diversi da caccia e prelievo faunistico. 2.3; 7.3; 11 (c); 12.5 (c); 18 (c); 63 (c) Prevalenza degli usi civici e in ogni caso inserimento criteri di calcolo indennizzi degli usi nella "forma originaria". 58 (f) Mancata quantificazione risarcimento a fronte di forte riduzione diritti di uso civico. 15.5; 28.2; 29.2; 32.2 Richiesta variazioni normative sulle attività agro-silvo-pastorali per fare salvi gli usi civici in zona <i>a, b, e c</i>. 15.6; 16.5; 22.5; 28.3; 29.3; 32.3; 42.4; 42.5; 48.6; 52.4; 52.5 Variazioni normative sugli utilizzi delle risorse naturali in zona <i>a, b, c</i> per fare salvi gli usi civici. 45.2; 45.4 Salvaguardia e mantenimento usi civici anche in zona <i>a</i> o quanto meno approfondimento della distinzione tra terre gravate da vincoli di uso civico e terre collettive 17 (c) Garantire passaggio mezzi a motore per l'esercizio degli usi civici. 17 (d); 36.2 (c) Garantire esercizio usi civici (in particolare legnatico per uso familiare). 26.2 (b); 26.4 (b) Maggiore articolazione normativa del Regolamento nella parte che riguarda gli usi civici. 36.5 (d); 36.6 (d) Richiesta di gestione attiva del patrimonio agro-silvo-pastorale basata sulla selvicoltura naturalistica polifunzionale come strumento di conciliazione delle</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOGLIBILI tramite variazione della Normativa di attuazione resa più esplicitamente conforme all'art.11 co. 5 della L. 394/91 e ss.mm.ii. (v. sotto testo evidenziato e testo completo della Normativa rielaborata in allegato). L'accogliibilità solo "parziale" dell'osservazione 1.1 (a) dipende dal fatto che, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, gli usi civici diversi da caccia e prelievo faunistico risultano non "indennizzabili" se ci si riferisce agli indennizzi per liquidazione/espropriazione, evidentemente non applicabili ai suddetti usi (almeno per quanto riguarda le proprietà collettive). Se invece ci si riferisce agli indennizzi equitativi di cui all'art. 15, co. 2 della L. 394/91 e ss.mm.ii., derivanti da eventuali vincoli del piano alle attività agro-silvo-pastorali - chiaramente ipotizzabili anche per gli usi civici in base alla sentenza della Corte Costituzionale 391/89 - l'esclusione dall'indennizzabilità risulterebbe penalizzante e discriminatoria per gli esercenti gli usi civici, e di conseguenza non ammissibile. L'accogliibilità solo "parziale" delle parti di osservazioni 2.3, 7.3 e 63 relative alla "prevalenza" degli usi civici, dipende dalla loro effettiva esclusione da ogni forma di divieto, ex art. 11, co. 5 della L. 394/91 e ss.mm.ii., ma non da ogni forma di vincolo conformativo (v. sopra), ex sentenza C. cost. 391/89. Per quanto riguarda le osservazioni 36.5 e 36.6 la selvicoltura è trattata in termini generali (attività agro-silvo-pastorali) dalla Normativa come modificata (v. sotto testo modificato e testo completo della Normativa rielaborata in allegato). La selvicoltura è inoltre trattata nel Regolamento, per la modifica del quale si possono prendere in considerazione le osservazioni in questione. Resta comunque ferma la possibilità, da parte dei Comuni e/o altri soggetti, oltreché di formare/rivedere i propri strumenti urbanistici, di proporre e formare piani di dettaglio d'intesa con l'Ente Parco, anche per le finalità trattate nelle osservazioni proposte, nonché la possibilità da parte dell'Ente di promuovere, anche per gli stessi fini, le forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'art. 4 co, 5 della Normativa modificata (v. sotto testo evidenziato e testo completo della Normativa rielaborata in allegato).</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



esigenze ecologiche ed esigenze socio-economiche della popolazione locale (usi civici), con razionalizzazione, ai fini della gestione attiva, della viabilità forestale con tecniche di riduzione di impatto economico ed ecologico e previsione, quindi, di viabilità per fini di prevenzione calamità (incendi) e valorizzazione multifunzionale delle foreste.

1.1 (b)

Carenze conoscitive sugli usi civici.

NON PERTINENTI per quanto riguarda: i) il passaggio di mezzi a motore, che è questione regolamentare; ii) i criteri di indennizzo, non trattabili in sede di Piano del Parco; iii) la richiesta (26.2, 26.4) di maggiore articolazione normativa del Regolamento, che può trovare tuttavia parziale riscontro nella variazione introdotta in Normativa d'attuazione col co. 5 dell'art. 4 (**v. sotto testo evidenziato e testo completo della Normativa rielaborata in allegato**).

NON ACCOGLIBILE, MA SUPERATA in parte dagli approfondimenti eseguiti. Il Piano è stato a suo tempo elaborato sistematizzando le conoscenze allora disponibili. L'Ente Parco ha tuttavia provveduto in questi anni, e sta tuttora provvedendo, a eseguire gli approfondimenti ritenuti più opportuni (<http://www.gransassolagapark.it/studi.php>), compreso uno studio in materia di gestione forestale sostenibile realizzato in collaborazione scientifica con l'Accademia Italiana di Scienze Forestali (AISF), che include un modulo sugli usi civici e una carta dei medesimi, di cui si è tenuto pienamente conto per la redazione dei presenti pareri.

VARIAZIONI ELABORATI FONDAMENTALI DI PIANO

Normativa di attuazione

1.5 Art. 4 REGIME AUTORIZZATIVO

(...)

3. Il Regolamento del Parco stabilisce, con riferimento all'art. 11, co. 3 della L. 394/91, i divieti che valgono su tutto o parte il territorio del Parco, tenuto conto anche degli obiettivi di gestione e delle politiche di cui al titolo II.

4. Sono fatti salvi, ad esclusione di eventuali diritti di caccia e prelievo faunistico, i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali - ex art. 11, co. 5 della L. 394/91 e ss.mm.ii. - e le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco.

5. Per favorire il perseguimento di scopi di conservazione e valorizzazione ambientale tramite l'esercizio dei diritti reali e degli usi di cui al comma precedente l'Ente Parco può promuovere, ai sensi delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti, forme di cooperazione e di intesa con le Amministrazioni e gli organismi pubblici e privati competenti, volte a individuare le più opportune modalità di gestione dei diritti e a identificare i criteri di eventuale indennizzo dei vincoli ad essi derivanti dal Piano e dal Regolamento del Parco, nonché a identificare forme alternative d'uso del territorio e/o possibilità di trasferimento dei diritti su altri terreni. Le suddette intese possono derogare alle disposizioni specifiche del Piano e del Regolamento, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge e degli obiettivi di gestione di cui al titolo II della presente Normativa.



Art. 7 Zone a – riserva integrale

(...)

7. Utilizzo di risorse naturali. ~~Nelle riserve integrali~~ **Sono esclusi il prelievo e l'utilizzo delle risorse naturali abiotiche e biotiche.** ~~Il Regolamento del Parco stabilisce e disciplina l'eventuale utilizzo in deroga delle suddette risorse, nei casi di assoluta necessità per il benessere delle popolazioni locali e per il miglioramento della riserva.~~ **Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, secondo quanto stabilito all'art. 4, commi 4 e 5 della presente Normativa, tenendo comunque conto delle finalità di conservazione integrale.**

8. Attività agro-silvo-pastorali. ~~Nelle riserve integrali è~~ **Sono ammesse esclusivamente la conduzione delle attività agro-silvo-pastorali che non contrastino con l'obiettivo di conservazione integrale, da condurre comunque secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, anche nei casi di esercizio di diritti reali e di usi civici delle collettività locali, comunque fatti salvi conformemente a quanto stabilito all'art. 4, commi 4 e 5, della presente Normativa.** ~~Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono indennizzati nei casi di incompatibilità del loro esercizio con l'obiettivo di conservazione integrale.~~

Art. 8 Zone b – riserva generale orientata

(...)

7. Utilizzo di risorse naturali. ~~Nelle riserve orientate~~ **Sono di norma esclusi il prelievo e l'utilizzo delle risorse naturali abiotiche e biotiche.** ~~Il Regolamento del Parco stabilisce e disciplina eventuali utilizzi delle suddette risorse, nei casi di preminente necessità per il benessere delle popolazioni locali e per il miglioramento della riserva.~~ **Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, secondo quanto stabilito all'art. 4, commi 4 e 5, della presente Normativa, tenendo comunque conto della finalità di preservazione delle condizioni naturali o seminaturali esistenti.**

8. Attività agro-silvo-pastorali. ~~La finalità di conservazione delle caratteristiche naturali delle aree di riserva orientata non esclude del tutto la possibilità di mantenere forme compatibili di uso agro-silvo-pastorale delle risorse ambientali individuate e disciplinate dal Regolamento del Parco, in modo da assicurarne la loro totale compatibilità con l'obiettivo di tutela della massima naturalità.~~ **Con riferimento all'art. 12, co.2, let. b) della L. 394/91 e ss.mm.ii. nelle riserve orientate sono consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, ovvero sia le attività agro-silvo-pastorali che non contrastino con l'obiettivo di preservazione delle condizioni naturali o seminaturali esistenti, da condurre comunque secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, anche nei casi di esercizio di diritti reali e di usi civici delle collettività locali, comunque fatti salvi conformemente a quanto stabilito all'art. 4, commi 4 e 5, della presente Normativa.** ~~Per quanto riguarda in particolare gli usi civici e gli eventuali altri diritti reali delle collettività locali si tiene conto, nella stesura del Regolamento, del parere delle competenti Amministrazioni. A tal fine l'Ente Parco può promuovere forme di cooperazione e di intesa con le Amministrazioni pubbliche e gli organismi di diritto pubblico e privato competenti, ai sensi della L. 142/90, rt. 27 e della L. 662/96, art. 2, co. 203. (...)~~

Art. 9 ZONE c – AREE DI PROTEZIONE

(...)

7. Utilizzo di risorse naturali. ~~Nelle aree di protezione sono di norma esclusi il prelievo e gli utilizzi delle risorse naturali abiotiche e biotiche, per usi industriali e produttivi in genere. è disciplinate da eseguirsi secondo le modalità disciplinate da~~ **Il Regolamento del Parco stabilisce e disciplina gli utilizzi delle suddette risorse, diversi da quelli industriali o produttivi, finalizzati a favorire il benessere delle popolazioni locali, tenendo anche conto di eventuali indicazioni in merito del piano pluriennale economico e sociale elaborato a cura della Comunità del Parco. non possono contrastare con la finalità di conservazione e miglioramento della funzionalità ecosistemica di cui al co.2, anche nei casi di esercizio di diritti reali e di usi civici delle collettività locali, conformemente a quanto stabilito all'art. 4, commi 4 e 5, della presente Normativa. (...)**

8. Attività agro-silvo-pastorali. ~~Con riferimento all'art. 12, co. 2, .let. c) della L. 394/91 e ss.mm.ii., nelle~~ **Accanto alle finalità di conservazione degli ecosistemi e di utilizzo turistico-ricreativo ed educativo, costituisce finalità delle aree di protezione possono continuare, per scopi di**



sostentamento delle popolazioni locali e secondo gli usi tradizionali e i metodi biologici, le attività agro-silvo-pastorali disciplinate dal ~~Il~~ Regolamento del Parco, compreso l'esercizio di diritti reali e di disciplina quindi lo svolgimento delle attività artigianali e agro-silvo-pastorali, con particolare riferimento a quelle tradizionali. Sono comunque fatti salvi gli usi civici e gli eventuali altri diritti reali delle collettività locali, conformemente a quanto stabilito all'art. 4, commi 4 e 5, della presente **Normativa** che sono regolamentati, indennizzati o liquidati a norma di legge nei casi di incompatibilità del loro esercizio con l'obiettivo di conservazione delle specie e della diversità biologica.

Zonazione	Nessuna variazione
Organizzazione territoriale	Nessuna variazione



Questione 8		
Ammissibilità attività (in particolare agro-silvo-pastorali e ricreative) e connesse proposte di variazione delle zonazione.		
N. osservazione:	Prot. PNGSL	Proponente
2.1	530	COMUNANZA AGRARIA SPELONGA
2.2	530	COMUNANZA AGRARIA SPELONGA
3	707	IANNETTI PASQUALE
5	724	PECCI MASSIMO
6	729	CENTRO TURISTICO GRAN SASSO S.P.A
7.2	739	COMUNE DI ACQUASANTA TERME
7.6	739	COMUNE DI ACQUASANTA TERME
8 (All. A2, c, f)	740	COMUNE DI CASTEL DEL MONTE
10	743	GUERRA ROBERTO, ASSOCIAZIONE PRO VILLA CAPRICCHIA
11 (a, b)	745	COMUNITA' MONTANA DEL TRONTO
13 (d, e, f)	748	GRAN SASSO TERAMANO S.P.A.
15.5 (a)	774	COMUNITA' MONTANA GRAN SASSO
15.8 (e, f)	774	COMUNITA' MONTANA GRAN SASSO
16.8 (e, f)	776	COMUNE DI FANO ADRIANO
16.9 (a)	776	COMUNE DI FANO ADRIANO
16.12	776	COMUNE DI FANO ADRIANO
17 (e)	781	FERRATUSCHI BERARDINO, COMITATO FANO A CORNO CASALE S. NICOLA
18 (a, b)	782	COMUNANZA AGRARIA DI PESCARA DEL TRONTO
22.12 (e, f)	806	COMUNE DI CROGNALETO
22.13	806	COMUNE DI CROGNALETO
23.3	807	COMUNE DI CALASCIO
28.2 (a)	812	AMMINISTRAZIONE SEPARATA ANTICA UNIVERSITA' AGRARIA DI PAGLIARA
29.2 (a)	813	COMUNE DI ISOLA GRAN SASSO
29.7 (d)	813	COMUNE DI ISOLA GRAN SASSO
35.2 (a, b, d, e)	819	COMUNE DI L'AQUILA
36.1 (b)	821/975	PROVINCIA DI PESCARA/COMUNE DI BRITTOLI
36.2 (b)	821/975	PROVINCIA DI PESCARA/COMUNE DI FARINDOLA
36.5 (a)	821/975	PROVINCIA DI PESCARA/COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
36.6 (a)	821/975	PROVINCIA DI PESCARA/COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA
38.1 (m)	823	COMUNE DI S. STEFANO DI SESSANIO
43.6	828	COMUNE DI ACCUMOLI
44.1	829	COMUNE DI AMATRICE
44.5	829	COMUNE DI AMATRICE
53.1 (c, d, f)	841	DI MARZIO EUGENIO, CAI ABRUZZO
53.2	841	DI MARZIO EUGENIO, CAI ABRUZZO
55	860	CENTRO TURISTICO GRAN SASSO S.P.A.
56.2	861	COMUNE DI PIETRACAMELA



63 (a)	875	SOCIETA' AGRICOLA MARELLA DI LUIGI E PAOLO SNC
<i>SINTESI OSSERVAZIONI</i>		<i>PARERE E MOTIVAZIONI</i>
<p>7.2 Eliminazione divieti imposti dalle misure di salvaguardia.</p> <p>-----</p> <p>2.1; 11 (a); 18 (a); 63 (a) Affievolimento vincoli e divieti: inaccettabile divieto attività agro-silvo-pastorali in zona a 15.5 (a); 28.2 (a); 29.2 (a) Richiesta variazioni normative riguardanti i divieti alle attività agro-silvo-pastorali(I.4) 35.2 (d) Mitigazione vincoli e divieti anche sulla base di studi più approfonditi e delle pianificazioni intervenute dopo la redazione del PdP. 3 (a), 5 Ammissibilità pratiche alpinistiche, escursionistiche e sci-alpinistiche in riserva integrale e orientata 17 (e) Possibilità di svolgere attività ricreative e turistiche compatibili nell'area del Canale di Gronda compresa la zona di Fonte Nera e la Chiesa di S. Nicola (in Comune di Isola Gran Sasso). 38.1 (m) Consentire l'esercizio di attività ludico-sportive ad esclusione di quelle comportanti installazione di impianti fissi.</p> <p>-----</p> <p>3 (b); 5 Concentrazione riserve integrali sui monti Cefalone, Intermesoli e Corvo. 8 (Allegato A2, f) Variazione confine meridionale</p>		<p>ACCOGLIBILE, in considerazione del fatto che la definitiva approvazione del Piano produce la decadenza delle misure di salvaguardia, ex Dpr 5/6/1995, art. 1 co. 6, istitutivo del Parco (v. testo completo della Normativa rielaborata in allegato, in part. art. 4).</p> <p>-----</p> <p>PARZIALMENTE ACCOGLIBILI La normativa relativa alle riserve (zone a e b) è stata rivista (v. sotto e testo completo della Normativa rielaborata in allegato) in modo da evitare divieti assoluti, fermo restando il rispetto degli obiettivi di gestione delle riserve integrali e orientate, più precisamente riformulati come, rispettivamente, la conservazione integrale (a) e la preservazione delle condizioni naturali e seminaturali esistenti (b). In altri termini le attività ricreative e agro-silvo-pastorali nelle riserve non sono escluse ma risultano ammissibili solo se non contrastanti con i suddetti obiettivi di gestione e se condotte secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco. Con riferimento a quest'ultimo, e per quanto riguarda in particolare le attività alpinistiche, è d'altra parte chiaro che la Normativa di PdP non può far riferimento a un regolamento provvisorio come quello per le attività alpinistiche (osservazione 53.1). La disciplina del suddetto regolamento dovrà quindi confluire nel Regolamento generale del Parco. Oltre alla revisione della Normativa sono stati verificati e se del caso rivisti i confini delle riserve integrali e orientate (v. Zonazione rielaborata in allegato) alla luce delle definizioni normative delle riserve stesse, anch'esse più precisamente riformulate (v. sotto e testo completo della Normativa rielaborata in allegato), e degli approfondimenti di studio eseguiti.</p> <p>-----</p> <p>NON ACCOGLIBILI, in base alla precisazione dei criteri di delimitazione delle zone esplicitati nelle relative variazioni normative (v. sotto e testo completo della Normativa rielaborata in allegato).</p> <p>Nemmeno è accoglibile, in questa sede, la</p>



<p>zona b in comune di Castel del Monte.</p> <p>35.2 (e) Approfondita revisione della normativa e del regolamento alla luce della volontà condivisa di unire la conservazione del patrimonio naturale alla valorizzazione e sostenibilità dello sviluppo economico e sociale.</p> <p>10 Richiesta variazioni normative per non contrapporre le attività produttive e turistiche alle esigenze conservazionistiche.</p> <p>6; 13 (e); 15.8 (f); 16.8 (f); 22.12 (f); 29.7 (d); 35.2 (b); 55; 56.2 Possibilità di svolgere comunque nelle zone a e b di attività connesse al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali (attività alpinistiche e sci-alpinistiche; fondo escursionistico; trekking organizzato; arrampicata sportiva; attività cinofile, mountain bike, equitazione).</p> <p>44.1 Fare salva l'attività escursionistica promossa dall'Ente Parco, organizzata dai Comuni, dalla Provincie, dalle Regioni, dal WWF e da associazioni riconosciute operanti sul territorio nelle zone a e b.</p> <p>53.1 (c, d, f); 53.2 Richiesta di rendere praticabili le attività alpinistiche in tutto il territorio de Parco (53.2) in particolare in zona a e b, disciplinandole col Regolamento per le attività alpinistiche.</p> <p>2.2; 11 (b); 13 (d); 18 (b); 35.2 (a); 63; 6; 13 (e); 15.8 (e); 16.8 (e); 22.12 (e); 35.2 (a); 55; 56.2 Riduzione zona a ove non sono presenti caratteristiche di estrema naturalità.</p>	<p>richiesta di variazioni ai confini del Parco, parte dell'osservazione 7.6. Tali variazioni, infatti, non costituiscono ai sensi di legge un compito rientrante tra quelli da svolgere con la formazione del Piano e tanto meno, quindi, da potersi considerare in sede di pareri/controdeduzioni alle osservazioni al Piano. Per affrontare la questione è necessario seguire le procedure di legge che prevedono, a valle della eventuale proposta comunale e conseguente delibera di Consiglio direttivo dell'Ente Parco, che siano acquisite le intese con le Regioni competenti e sia sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, per addivenire infine, nel caso, a un DPR di nuova perimetrazione del territorio del Parco.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3; 5

Richiesta variazioni normative per consentire pratiche alpinistiche, sci-alpinistiche ed escursionistiche in zona di riserva integrale.

16.9 (a)

Riduzione zone b

7.6

Aggiornamento analisi per revisione delle zone a e b e dei confini del Parco.

8 (Allegato A2, c)

Revisione confini tra zona a e zona b in comune di Castel del Monte, con particolare riferimento agli usi agro-silvo-pastorali.

36.1 (b)

Prevedere in Normativa, senza rimandi al Regolamento, la possibilità di ampliare le attività ricettive e produttive esistenti.

23.3

Variazione nel Regolamento delle date di apertura e chiusura del periodo pascolivo con adeguamento agli usi locali (15 maggio – 31 ottobre)

43.6

Consentire taglio boschi cedui in zona c, nel rispetto della L.R. 39/99.

44.5

Espungere la let. c) dall'art. 24 comma 5 del Regolamento, al fine di consentire in zona c l'allevamento intensivo.

16.12

Fare salva dai divieti, senza nulla osta del Parco, l'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 5 T.U.L.PP.S.

22.13

Riformulazione divieto in

NON ACCOGLIBILE

La Normativa non pone limiti diretti alle attività ricettive e produttive ma solo limiti indiretti, strettamente connessi alle disposizioni legislative vigenti, che riguardano la realizzabilità di opere e manufatti in ciascuna zona di Piano

NON PERTINENTI perché riferite a disposizioni regolamentari anziché di Piano.

NON PERTINENTI

La questione dei divieti e delle relative deroghe è di natura regolamentare. Per questo l'articolo relativo ai divieti è stato eliminato dalla versione della Normativa modificata a seguito delle osservazioni presentate (**v. sotto e testo completo della Normativa rielaborata in**



<p>Normativa di introduzione (porto e trasporto) di: i) armi comuni da sparo, archi e balestre e strumenti narcotizzanti da parte di privati se non autorizzati; ii) esplosivi di II e III categoria e polveri da mina di I categoria; iii) mezzi di distruzione e cattura come da legislazione</p> <p>-----</p> <p>36.2 (b) Consentire la raccolta delle specie micologiche spontanee secondo legge.</p> <p>-----</p> <p>36.5 (a); 36.6 (a) Inserimento di norme che regolamentino le attività nei settori particolarmente antropizzati, con riferimento specifico a battitura di percorsi escursionistici, collocazione di piccole costruzioni in legno adibite a chiosco informativo.</p>	<p>allegato).</p> <p>-----</p> <p>NON PERTINENTE La questione è di natura regolamentare, dovendo per legge (394/91 e ss.mm.ii.) il Regolamento stabilire le deroghe (art. 11, co. 4) al divieto di raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali (art. 11, co. 3, let. a).</p> <p>-----</p> <p>NON PERTINENTE per quanto riguarda la richiesta di inserimento di norme, evidentemente di natura regolamentare. NON ACCOGLIBILE per quanto riguarda i servizi informativi, già trattati nell'Organizzazione Territoriale del Parco", sezione "Attrezzature e servizi del Parco" (v. elaborato allegato).</p>
VARIAZIONI ELABORATI FONDAMENTALI DI PIANO	
Normativa di attuazione	



Art. 6 ZONE a, b - RISERVE

1. Sono le aree del Parco dove le esigenze di conservazione dell'ambiente naturale prevalgono su di ogni altra esigenza, in ragione degli eccezionali valori naturalistici in esse presenti.
2. Sono distinte in riserve integrali (**zone a**) e riserve orientate (**zone b**) a seconda dello specifico regime di gestione applicato, come di seguito indicato.

Art. 7 Zone a – riserva integrale

1. Sono definibili come ~~i territori in cui sono presenti ecosistemi, oppure aspetti geologici, geomorfologici e/o biologici rilevanti e particolarmente rappresentativi, la cui conservazione è destinata prioritariamente alla ricerca scientifica e al monitoraggio ambientale.~~ **della massima naturalità e funzionalità ecologica esistenti nel Parco.**

2. L'obiettivo di gestione principale coincide con la **conservazione integrale dell'ambiente naturale - ex L. 394/91, co. 2, let. a) - anche per scopi di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale.** ~~Ad esse è inoltre attribuita la funzione di esprimere nel modo più chiaro ed evidente le specifiche e caratteristiche relazioni tra i diversi fattori ambientali naturali che possono essere rappresentate dal del Parco nel suo complesso. Nelle zone a) l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. La 'naturalità' è di norma mantenuta tramite la semplice protezione.~~

(...)

4. **Uso ricreativo.** Il valore ricreativo delle riserve integrali si esplica **principalmente** nella funzione simbolico-comunicativa da esse svolta a beneficio delle aree del territorio del Parco in cui ~~le attività ricreative sono ammesse o promosse,~~ e nella capacità attrattiva da esse esercitata come aree di massima naturalità. Nell'ambito delle riserve integrali sono pertanto **ammesse esclusivamente le attività e opere sportive, ricreative, culturali ed educative - da svolgersi comunque secondo le modalità** ~~destinate alla fruizione ricreativa del Parco, ad eccezione dei casi specifici di attività ricreative individuati e disciplinate dal Regolamento del Parco, - che non contrastino con l'obiettivo di conservazione integrale,~~ in modo da assicurarne la loro totale compatibilità con l'obiettivo di conservazione integrale.

(...)

8. **Attività agro-silvo-pastorali.** ~~Nelle riserve integrali è~~ **Sono ammesse esclusivamente** la ~~conduzione delle~~ **attività agro-silvo-pastorali che non contrastino con l'obiettivo di conservazione integrale, da condurre comunque secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco,** anche nei casi di esercizio di diritti reali e di usi civici delle collettività locali, comunque fatti salvi conformemente a quanto stabilito all'art. 4, commi 4 e 5 della presente Normativa. ~~che sono indennizzati nei casi di incompatibilità del loro esercizio con l'obiettivo di conservazione integrale~~

(...)

Art. 8 Zone b – riserva generale orientata

1. Sono definibili come **i territori caratterizzati dalla significativa presenza di ecosistemi naturali o seminaturali di elevata funzionalità ecologica** ~~scarsamente modificati, privi di significativo insediamento umano permanente, destinati alla preservazione delle condizioni naturali esistenti.~~

2. L'obiettivo di gestione principale coincide con la **preservazione delle condizioni naturali o seminaturali esistenti, anche per scopi di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale.** ~~Nelle zone b) sono conservate le caratteristiche naturali, nello stato più indisturbato possibile dall'azione umana. La 'naturalità' è mantenuta tramite la semplice protezione, l'intervento attivo dell'Ente e tramite il mantenimento dei soli usi ricreativi e agro-silvo-pastorali e tradizionali, compatibili con la conservazione delle caratteristiche di massima naturalità.~~

(...)

4. **Uso ricreativo.** Il valore ricreativo delle riserve orientate è dato sia dalla funzione simbolico-comunicativa e attrattiva da esse svoltae, **unitamente insieme** alle riserve integrali, a beneficio delle aree del territorio del Parco in cui ~~le attività ricreative sono promosse,~~ sia dalla possibilità di espletamento diretto, ~~nel loro ambito,~~ di alcune attività ricreative a bassissimo impatto ambientale. Nell'ambito delle riserve orientate sono pertanto ammesse **le attività di fruizione ricreativa sportive,**



ricreative, culturali ed educative, da svolgersi comunque secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, compatibili che non contrastino con la conservazione delle caratteristiche naturali. l'obiettivo di preservazione delle caratteristiche naturali e seminaturali esistenti. Il Regolamento del Parco individua e disciplina le suddette attività, in modo da garantirne la compatibilità con l'obiettivo di tutela della massima naturalità.

(...)

8. Attività agro-silvo-pastorali. La finalità di conservazione delle caratteristiche naturali delle aree di riserva orientata non esclude del tutto la possibilità di mantenere forme compatibili di uso agro-silvo-pastorale delle risorse ambientali individuate e disciplinate dal Regolamento del Parco, in modo da assicurarne la loro totale compatibilità con l'obiettivo di tutela della massima naturalità. Con riferimento all'art. 12, co.2, let. b) della L. 394/91 e ss.mm.ii. nelle riserve orientate sono consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, ovverosia le attività agro-silvo-pastorali che non contrastino con l'obiettivo di preservazione delle condizioni naturali o seminaturali esistenti - da condurre comunque secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco -, anche nei casi di esercizio di diritti reali e di usi civici delle collettività locali, comunque fatti salvi, conformemente a quanto stabilito all'art. 4, commi 4 e 5 della presente Normativa. Per quanto riguarda in particolare, si tiene conto, nella stesura del Regolamento, del parere delle competenti Amministrazioni. A tal fine l'Ente Parco può promuovere forme di cooperazione e di intesa con le Amministrazioni pubbliche e gli organismi di diritto pubblico e privato competenti, ai sensi della L. 142/90, rt. 27 e della L. 662/96, art. 2, co. 203. Le eventuali "infrastrutture strettamente necessarie" per le "utilizzazioni produttive tradizionali" di cui all'art. 12, co. 2, lett. b) della L. 394/91 sono ammesse solo se identificate tipologicamente e disciplinate nelle loro modalità di realizzazione dal Regolamento.



Ente Parco Nazionale
del **Gran Sasso e Monti della Laga**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

DIPARTIMENTO BIOSCIENZE E TERRITORIO



Zonazione	V. elaborato modificato in allegato
Organizzazione territoriale	Nessuna variazione



Questione 9		
Ammissibilità opere e manufatti e utilizzo di risorse naturali		
N. osservazioni:	Prot. PNGSL	Proponente
12.6	746	COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
12.7	746	COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
12.8	746	COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
22.14	806	COMUNE DI CROGNALETO
22.18	806	COMUNE DI CROGNALETO
23.4	807	COMUNE DI CALASCIO
24	808	PROVINCIA DI TERAMO
36.1 (c)	821/975	PROVINCIA DI PESCARA/COMUNE DI BRITTOLI
36.2 (f)	821/975	PROVINCIA DI PESCARA/COMUNE DI FARINDOLA
43.1	828	COMUNE DI ACCUMOLI
43.2	828	COMUNE DI ACCUMOLI
43.3	828	COMUNE DI ACCUMOLI
43.4	828	COMUNE DI ACCUMOLI
44.2	829	COMUNE DI AMATRICE
44.3	829	COMUNE DI AMATRICE
46	831	ENEL
53.3	841	DI MARZIO EUGENIO
<i>SINTESI OSSERVAZIONI</i>		<i>PARERE E MOTIVAZIONI</i>
<p>12.6; 12.7 Consentire interventi di ristrutturazione edilizia in zona <i>c</i> e <i>d1</i>, con aumento massimo di cubatura del 20%.</p> <p>12.8, 43.4; 44.2 Consentire interventi di ampliamento e nuova edificazione di manufatti per soli fini agricoli in zona <i>c</i>.</p> <p>43.1; 43.2 Consentire captazione acqua per fini idropotabili e relative opere in zone <i>c</i> ed eventuale commercializzazione acque minerali con obbligo rilascio</p>		<p>NON ACCOGLIBILI. Le zone <i>c</i> di PdP sono soggette alle disposizioni del testo vigente della legge quadro sulle aree protette, che non contemplano la possibilità di interventi diversi da quelli citati nella Normativa di PdP. Le zone <i>d1</i> di PdP sono aree dove è presente una significativa attività primaria, con caratteristiche di conservazione degli ecosistemi del tutto simili alle aree di protezione (<i>c</i>). In esse vale pertanto lo stesso regime di gestione di quest'ultime. La Normativa del PdP adottato, tuttavia, ed anche la revisione effettuata in questa sede in base al complesso delle osservazioni pervenute (v. testo rielaborato in allegato), consente in zona <i>c</i>, e quindi anche in zona <i>d1</i>, interventi di recupero e riqualificazione di opere, manufatti e costruzioni esistenti.</p> <p>L'art. 11, co. 3, let. c della L. 394/91 e s.m.i. espressamente vieta l'alterazione del regime delle acque in zona <i>c</i> di PdP.</p>



deflusso minimo vitale.

43.3

Consentire derivazione acqua da torrenti e fiumi per fini idroelettrici e relative opere in zona c.

44.3

Integrare normativa consentendo la derivazione di acqua e relative opere necessarie da torrenti e fiumi nelle zone c allo scopo di produrre energia elettrica e la captazione delle sorgenti per fini idropotabili ed eventuale commercializzazione delle acque minerali.

22.14; 36.1 (c)

Richiesta di consentire la realizzazione di piccole e medie centraline idroelettriche ecocompatibili in tutto il territorio del Parco (22.14) e di prevedere in Normativa (36.1-c) la possibilità di realizzare impianti per la produzione di energia alternativa (eolico, fotovoltaico e da biomasse).

22.18

Richiesta di inserire nel PdP siti (specificati nella richiesta) per la produzione di energia rinnovabile (eolico e/o fotovoltaico).

23.4

Richiesta di consentire la realizzazione di impianti eolici in zona c.

NON ACCOGLIBILE nella forma proposta.

La realizzazione di interventi nel territorio del Parco non può che seguire le disposizioni relative a opere e manufatti, definite per ogni singola zona dalla Normativa di PdP (**v. testo rielaborato in allegato**), in conformità all'art. 12 della L. 394/91 e ss.mm.ii.

NON ACCOGLIBILE nella forma proposta

Il PdP articola il territorio del Parco nelle zone la cui individuazione è prescritta dalla legge quadro sulle aree protette. La realizzazione di interventi o complessi di interventi nel territorio del Parco non può che seguire quindi le disposizioni relative a opere e manufatti definite per ogni singola zona dalla Normativa di PdP (**v. testo rielaborato in allegato**).

NON ACCOGLIBILE

Le opere e manufatti consentiti dalla Normativa di PdP in zona c sono quelli ammessi dalle disposizioni del testo vigente della legge quadro sulle aree protette, oltreché interventi di recupero e riqualificazione di strutture e infrastrutture eventualmente esistenti.

24

Possibilità di realizzare interventi di manutenzione e adeguamento alle normative delle strade, con eventuali rettifiche e nuove opere d'arte realizzate a questi scopi (ovverosia a servizio di infrastrutture esistenti).

NON ACCOGLIBILE nella forma proposta

In assenza di più stringenti e specifiche indicazioni legislative, la Normativa di PdP, così come modificata (**v. testo rielaborato in allegato**), riporta per le opere e manufatti in zone *a* (riserve integrali), le stesse prescrizioni dettate dalla L. 394/91 per le zone *b* (riserve orientate), ovverosia per zone leggermente *meno* protette. In base a tali prescrizioni legislative nelle riserve è vietato eseguire opere di trasformazione del territorio, costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti. La Normativa tuttavia ammette interventi di recupero e riqualificazione di opere e manufatti esistenti, così come disciplinati dal Regolamento.

46

(a) Richiesta di inserire in Normativa possibilità di deroga per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche di competenza Enel, conformemente a quanto già previsto dal T.U. Edilizia 380/01.
(b) Richiesta di convocazione di una Conferenza di Servizi per individuare e concordare modalità di realizzazione di nuovi impianti e di mitigazione dell'impatto di quelli esistenti, tenuto conto della Norma Italiana CEI 11-61.

NON ACCOGLIBILE, ma con variazioni della Normativa

(a) La Normativa di Piano non può prevedere l'ammissibilità in zona *a*, *b* e *c* di interventi diversi da quelli espressamente previsti dall'art. 12 della L. 394/91 e ss.mm.ii. Ai casi proposti con l'osservazione è comunque applicabile, in quanto compatibile, la legislazione vigente in materia di autorizzazione unica e semplificata delle infrastrutture lineari energetiche. La questione, in sintesi, riguarda la procedura di rilascio dell'autorizzazione disciplinata, per quanto riguarda il Parco, dall'**art. 25 della Normativa**, così come rielaborata a seguito delle osservazioni presentate (**v. testo in allegato**).
(b) La richiesta di convocazione di una Conferenza di Servizi per gli scopi proposti non può essere accolta indipendentemente dalle suddette procedure autorizzative, mentre è percorribile, per la parte relativa alla mitigazione degli impatti esistenti, la strada dei piani di dettaglio e/o progetti territoriali di cui all'**art. 24 della Normativa**, così come rielaborata a seguito delle osservazioni presentate (**v. testo in allegato**).

53.3 (a, b, c, d)

Richieste di variazioni alla Normativa volte a consentire in zona *a*, *b* e *c* interventi diversi da quelli stabiliti dalla Normativa

NON ACCOGLIBILE

Non è possibile introdurre in Normativa deroghe alle prescrizioni della L. 394/91 (art. 12, co. 2).



stessa per i rifugi.

53.3 (e)

Richieste di variazioni alla Normativa volte a consentire in zona *d* ampie possibilità di intervento per i rifugi, da considerare anche in piani di dettaglio.

NON ACCOGLIBILE

Né la legge né la Normativa di piano impongono limitazioni alle costruzioni in zona *d*, se non quelle di piano urbanistico. Non c'è quindi bisogno di variazioni al PdP e, in ogni caso, i rifugi non possono essere trattati in modo diverso da altre costruzioni. Resta la ferma possibilità di considerare i rifugi in eventuali piani di dettaglio o progetti territoriali, già offerta dalla Normativa adottata ed ora ampliata ed estesa all'iniziativa di altri soggetti oltre all'Ente Parco, sempre d'intesa con quest'ultimo, nella versione rielaborata a seguito delle osservazioni presentate (**v. testo Normativa rielaborata in allegato, in part. art. 24**).

36.2 (f)

Consentire la costruzione di recinzioni permanenti a protezione delle attività agro-silvo-pastorali dall'attacco della fauna selvatica.

NON PERTINENTE

La questione è di natura regolamentare e non riguarda quindi la Normativa di Piano.

VARIAZIONI ELABORATI FONDAMENTALI DI PIANO

Normativa di attuazione

V. testo rielaborato in allegato.

Zonazione	Nessuna variazione
-----------	--------------------

Organizzazione territoriale	Nessuna variazione
-----------------------------	--------------------



Questione 10 Semplificazione procedura autorizzativa		
N. osservazione:	Prot. PNGSL	Proponente
2.7	530	COMUNANZA AGRARIA SPELONGA
7.8	739	COMUNE DI ACQUASANTA TERME
8 (All. A1, j, k)	740	COMUNE DI CASTEL DEL MONTE
14 (h, i)	773	AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USI CIVICI ASSERGI
15.3	774	COMUNITA' MONTANA GRAN SASSO
15.4	774	COMUNITA' MONTANA GRAN SASSO
16.2	776	COMUNE DI FANO ADRIANO
16.3	776	COMUNE DI FANO ADRIANO
21 (j, k)	805	COMUNE DI BARETE
22.2	806	COMUNE DI CROGNALETO
22.3	806	COMUNE DI CROGNALETO
23.1 (j, k)	807	COMUNE DI CALASCIO
26.1 (j, k)	810	COMUNITA' MONTANA AMITERNINA
26.3 (j, k)	810	COMUNITA' MONTANA AMITERNINA
27 (j, k)	811	COMUNE DI CAPITIGNANO
29.4	813	COMUNE DI ISOLA GRAN SASSO
29.5	813	COMUNE DI ISOLA GRAN SASSO
30 (b)	814	COMUNE DI TOSSICIA
31 (b)	815	COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
32.4	816	COMUNE DI ARSITA
32.5	816	COMUNE DI ARSITA
35.2 (i)	819	COMUNE DI L'AQUILA
37.1 (j, k)	822	COMUNE DI VILLA S. LUCIA
38.1 (j, k)	823	COMUNE DI S. STEFANO DI SESSANIO
39 (j, k)	824	COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO
40.1 (j, k)	825	COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO
41.1 (j, k)	826	COMUNE DI BARISCIANO
42.7	827	COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA
45.1	830	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
48.3	833	COMUNE DI CASTELLI
49.1 (j, k)	834	PROVINCIA DELL'AQUILA
52.2	840	COMUNE DI VALLE CASTELLANA
58 (h)	865	D'AURORA DOMENICO, CGIL ABRUZZO
<i>SINTESI OSSERVAZIONI</i>		<i>PARERE E MOTIVAZIONI</i>



2.7; 7.8; 35.2 (i)

Semplificazione e decentramento procedura autorizzativa.

35.2 (i)

Chiarimento norme relative a procedure autorizzative e nulla osta, con semplificazioni con procedure assimilabili a subdelega o altre forme di collaborazione tra enti.

8 (Allegato A1, j, k); **14** (h, i); **21** (j, k); **23.1** (j, k); **26.1** (j, k); **26.3** (j, k); **27** (j, k); **37.1** (j, k); **38.1** (j, k); **39** (j, k); **40.1** (j, k); **41.1** (j, k); **49.1** (j, k)

Attivare nelle NTA strumenti riguardanti le procedure autorizzative e il rilascio dei nulla osta assimilabili e/o riconducibili agli "sportelli unici", eliminando o rivedendo l'obbligo di site planning dei piani attuativi e di dettaglio, non contemplato in alcuna normativa esistente.

45.1

Regime autorizzativo: richiesta di revisione procedure con semplificazione e armonizzazione con normative regionali

58 (h)

Regime autorizzatorio di carattere burocratico contrario alla semplificazione amministrativa

15.3; 16.2; 22.2; 29.4; 32.4; 42.7; 48.3; 52.2

Abrogazione art. I.5 (regime autorizzativo).

Art. III.1.4 (nulla osta): i) inserire un primo comma per cui gli interventi in territorio di parco zona A, B, C, ed F di PRG non necessitano di nulla osta dell'Ente Parco; ii) inserire un secondo comma così formulato "Sono altresì esenti dal relativo nulla osta gli interventi di cui agli art. 3, co. a, b, c, d del Dpr 380/01 testo vigente realizzati in zona

PARZIALMENTE ACCOGLIBILI

Il Piano non può che perseguire forme di semplificazione amministrativa, ferma restando la competenza di altri Enti nel merito dei cosiddetti "sportelli unici" delle attività produttive e dell'edilizia. A cui tuttavia si è fatto riferimento con le variazioni introdotte in Normativa (**v. sotto e testo completo della Normativa rielaborata in allegato**) che tendono a coordinare il nulla osta del Parco di cui all'art. 13 della L. 394/91 e ss.mm.ii., semplificandone la procedura di rilascio, con i procedimenti autorizzativi di interventi, impianti e opere.

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE, ESCLUSIVAMENTE nella richiesta di esplicitazione, non essenziale ma chiarificatrice, della conformità all'art. 13 della L 394/91 e ss.mm.ii., (v. sotto e testo completo della Normativa rielaborata in allegato). Il regime autorizzativo (nulla osta) a cui si riferisce l'art. I.5 della Normativa adottata, ora modificato in conseguenza delle osservazioni presentate (**v testo rielaborato in allegato, in part. art. 4**), è infatti quello imposto dall'art. 13 co.1 della L. 394/91 e ss.mm.ii., che **rende non accoglibili le altre variazioni richieste.**



agricola degli strumenti urbanistici vigenti rientranti nelle zone c e d del Piano del Parco";
iii) al comma 4 in coda a "come sopra redatto" aggiungere "ed è reso nei termini e modalità stabiliti dall'art. 13 della legge quadro 394/91".

15.4; 16.3; 22.3; 29.5; 30 (b); 31 (b); 32.5

Richiesta di considerare obbligatorio il nulla osta solo all'interno del territorio del Parco.

NON ACCOGLIBILE, nel senso che la Normativa prevedeva già quanto richiesto, conformemente alle disposizioni di legge, e lo ribadisce nelle variazioni introdotte a seguito delle osservazioni (**v. sotto e testo completo della Normativa rielaborata in allegato**), fermi restando, anche all'esterno del Parco, gli obblighi derivanti dalla legislazione vigente sulla valutazione d'incidenza.

VARIAZIONI ELABORATI FONDAMENTALI DI PIANO

Normativa di attuazione

1.5 Art. 4 REGIME AUTORIZZATIVO

1. Fermi restando gli obblighi di legge a carico dell'Ente Parco e dei proponenti di piani e progetti potenzialmente incidenti sui siti della Rete Natura 2000, anche se ricadenti all'esterno dei siti medesimi, su tutto il territorio del Parco, ai sensi dell'art. 13, co. 1 della legge 394/91 e ss.mm.ii., il rilascio ~~dei concessioni o autorizzazioni~~ **titoli abilitativi** ~~relative ad~~ **prescritti dalla legislazione vigente per la realizzazione** di interventi, impianti ed opere è soggetto a preventivo nulla osta dell'Ente Parco, conformemente a quanto previsto nel presente Piano, nonché nel Regolamento del Parco.

2. Il nulla osta dell'Ente Parco è richiesto e rilasciato secondo la procedura di cui al titolo III, art. 25 della presente Normativa, nei termini e con le modalità stabiliti dall'art. 13 della L. 394/91 e ss.mm.ii., e nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia di tutela e valutazione ambientale e paesaggistica, nonché di sportello unico dell'edilizia e delle attività produttive.

(...)

ART. 25 III.1.4 NULLA OSTA DI SPECIFICI INTERVENTI

1. ~~un progetto un'istanza redatto secondo le normative~~ **conforme alle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti e applicabili**, in particolare in materia di tutela e valutazione ambientale e paesaggistica, nonché alle indicazioni e prescrizioni del Regolamento e del Piano del Parco, con specifico riferimento agli obiettivi di gestione di cui al titolo II, da cui si rilevi chiaramente come le esigenze di tutela e le suddette indicazioni e prescrizioni siano state compiutamente considerate nella ~~concezione dell'intervento, impianto od opera~~ **di cui fa parte integrante e costitutiva uno studio di inserimento, redatto secondo le modalità semplificate di site planning ambientale definite dal Regolamento del Parco.**

~~Nei casi, previsti al titolo II, di formazione di piani attuativi o di dettaglio già corredati da progetto preliminare di inserimento ambientale, non è necessaria la richiesta del nulla osta per tutti gli interventi conformi ai piani stessi e al Regolamento.~~

~~Per le richieste di nulla osta al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere soggetti a valutazione d'impatto ambientale ai sensi della normativa legislazione nazionale e regionale vigente, l'Ente Parco, previo esame della Commissione di lavoro permanente in materia tecnico-urbanistica, esprime il proprio parere entro i termini di legge, secondo quanto previsto nel Piano e nel Regolamento, sulla base dello studio di inserimento ambientale del progetto cui al comma 1, i cui contenuti, se inglobati nello studio di impatto, devono essere chiaramente rintracciabili in esso, sollecitando l'Autorità competente al rilascio del nulla osta di compatibilità ambientale ad indire una~~



conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/90.

~~Il nulla osta per concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere non soggetti a valutazione d'impatto ambientale ai sensi della normativa nazionale o regionale vigente, è rilasciato dall'Ente Parco previo esame della Commissione di lavoro permanente in materia tecnico-urbanistica, sulla base della verifica di compatibilità ambientale del progetto come sopra redatto.~~

~~Il Regolamento del parco disciplina la composizione e l'attività della Commissione suddetta.~~

2. Nel caso in cui la Commissione l'Ente riscontri l'inadeguatezza o la non conformità del progetto alle disposizioni legislative di cui al co. 1 e alle prescrizioni e indicazioni del Piano e del Regolamento del Parco, i proponenti dell'intervento sono tenuti a ripresentare, si fa riferimento alla legislazione e regolamentazione nazionale e regionale vigenti e applicabili in materia di sportello unico dell'edilizia o delle attività produttive, la richiesta di nulla osta secondo le indicazioni aggiuntive della Commissione. I termini di legge per il rilascio o il diniego del nulla osta decorrono a partire dalla data di ripresentazione della richiesta, conforme alle prescrizioni del Regolamento e alle indicazioni dell'Ente a Commissione. fermo restando che l'inadeguatezza o la non conformità Il mancato adeguamento della richiesta alle predette disposizioni, prescrizioni e indicazioni è motivo sufficiente e perdurante per il di diniego del nulla osta.

3. Per i casi, previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente presente normativa, per i quali non è richiesto il rilascio di concessioni o autorizzazioni titoli abilitativi, ovvero per i quali non è sottoposto a richiesto nulla osta ai sensi della presente normativa, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e regionali vigenti in materia di sportello unico dell'edilizia o delle attività produttive, relative in particolare ai raccordi, anche informativi e comunicativi, tra Enti Pubblici. è fatto obbligo di comunicazione all'Ente Parco dell'avvenuto rilascio, secondo le modalità indicate nel Regolamento del Parco.

Zonazione	Nessuna variazione
Organizzazione territoriale	Nessuna variazione



Questione 11		
Beni ambientali e culturali individui		
N. osservazione:	Prot. PNGSL	Proponente
1.3	492	CONSORZIO FORESTALE DEI MONTI DELLA LAGA
<i>SINTESI OSSERVAZIONE</i>		<i>PARERE E MOTIVAZIONI</i>
Identificazione precisa e preventiva dei beni "individui" anziché solo tipologica.		PARZIALMENTE ACCOGLIBILE E' possibile eliminare dalla Normativa l'individuazione tipologica dei beni individui, mantenendo tuttavia il principio di tutela degli stessi e rimandando al Regolamento per quanto riguarda la loro disciplina (v. sotto stralcio modifiche e testo completo della Normativa rielaborata in allegato).
<i>VARIAZIONI ELABORATI FONDAMENTALI DI PIANO</i>		
Normativa di attuazione		



Art. 16 BENI AMBIENTALI E CULTURALI "INDIVIDUI"

1. Indipendentemente dalle forme e dai gradi di tutela che in base alla presente normativa interessano, nelle diverse zone **di cui agli articoli precedenti**, le specie animali o vegetali, le associazioni vegetali o forestali, le singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche, le comunità biologiche, i biotopi, e indipendentemente dalle attività di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali contemplate nelle suddette aree, il Piano del Parco riconosce la necessità di sottoporre a massima tutela, anche se ubicati in aree non coincidenti con le riserve, i beni ambientali e culturali "individui" riconosciuti dalle normative nazionali e internazionali, o identificati da studi e ricerche dell'Ente Parco o di altri soggetti competenti (istituzionali e non).

I suddetti beni sono riportati, sotto forma di individuazione tipologica, nella lista che segue.

II.2.1.4.1 Aspetti Botanici

Habitat di particolare interesse

1. ~~Lagheti e stagni (in particolare quelli in quota)~~
2. ~~Brughiera ipsofila con *Vaccinium gualtherioides* e *Vaccinium myrtillus*~~
3. ~~Aree cacuminali al di sopra dei 2000 m s.l.m.~~
4. ~~Ambienti torbosi e paludosi~~
5. ~~Ambienti sorgivi e di stillicidio~~
6. ~~Conoidi di deiezione~~
7. ~~Piani carsici e doline~~
8. ~~Vallette nivali e aree interessate da permafrost~~
9. ~~Ambienti steppici~~

Tipologie vegetazionali

1. ~~Nuclei relittuali o esemplari isolati spontanei di Abete bianco.~~
2. ~~Nuclei relittuali o esemplari isolati di Betulla.~~
3. ~~Faggete con rilevante presenza di Tasso e Agrifoglio.~~
4. ~~Boschi di forra con Tiglio, Olmo montano, Frassino maggiore e Aceri (Tilio-Acerion).~~
5. ~~Boschi a dominanza di Carpino bianco.~~
6. ~~Boschi di pianura con Farnia, Carpino bianco e Cerro.~~
7. ~~Boschi ben conservati (fustaie) di Roverella e/o Cerro.~~
8. ~~Boschi vetusti o primordiali con grandi alberi, in cui non vengono effettuate utilizzazioni da oltre cento anni.~~
9. ~~Formazioni a Bosso~~
10. ~~Vegetazione ripariale legnosa.~~
11. ~~Leccete e formazioni di sostituzione (macchia e gariga)~~
12. ~~Esemplari secolari anche isolati delle varie specie arboree ed arbustive (Faggio, Abete bianco Tasso, Agrifoglio, Castagno, Roverella, Cerro, Aceri, Ginepri, Olmi, Serbi, Tigli, ecc...).~~

Flora

Sono oggetto di tutela tutte le specie endemiche, relitte, rare o in via di estinzione incluse in Liste Rosse Nazionali e Regionali, nonché le specie di Importanza Comunitaria (individuate dalla Direttiva Habitat) ed oggetto di Convenzioni Internazionali.

II.2.1.4.2 Aspetti Zoologici

Sono oggetto di tutela tutti i siti di particolare interesse (siti di riproduzione della fauna omeoterma, microhabitat della fauna eteroterma e di tutti i gruppi sistematici degli invertebrati) per le specie endemiche, relitte, rare o in via di estinzione incluse in Liste Rosse Nazionali e Regionali, nonché le specie di Importanza Comunitaria (individuate dalla Direttiva Habitat) ed oggetto di Convenzioni Internazionali.

II.2.1.4.3 Aspetti Geologici

1. ~~Cave dismesse~~
2. ~~Miniere~~
3. ~~Morfologie carsiche~~
4. ~~Altipiani tetto-carsici~~



5. ~~Grotte~~
6. ~~Gole e canyon~~
7. ~~Sorgenti e ambienti sorgivi~~
8. ~~Cascate~~
9. ~~Località fossilifere e mineralogiche~~
10. ~~Serie stratigrafiche~~
11. ~~Detriti di falda~~
12. ~~Conoidi alluvionali~~
13. ~~Forme e strutture sedimentarie~~
14. ~~Circhi glaciali~~
15. ~~Ghiacciai e nevai~~
16. ~~Depositi morenici, fluvio-glaciali e lacustri~~
17. ~~Valli glaciali e vallecole crio-nivali~~
18. ~~Forme geo-strutturali~~
19. ~~Morfostrutture e Morfosculture~~
20. ~~Paleosuperfici e paleosuoli~~

II.2.1.4.3 Paesaggi agrari

- 1 ~~Orti fluviali~~
- 2 ~~Coltivi in quota~~
- 3 ~~Campi aperti con sistemazione a pettine~~
- 4 ~~Castagneti da frutto~~
- 5 ~~Mandorleti~~
- 6 ~~Boschi governati a difesa~~
- 7 ~~Orti diffusi~~
- 8 ~~Siepi e alberate~~

II.2.1.4.4 Beni storico-artistico-archeologici

1. ~~Abitati antichi~~
2. ~~Santuari antichi~~
3. ~~Necropoli~~
4. ~~Viabilità antica~~
5. ~~Ponti romani~~
6. ~~Viabilità medievale~~
7. ~~Abitati sparsi altomedievali~~
8. ~~Abitati medievali aperti~~
9. ~~Abitati medievali a nucleo (castra)~~
10. ~~Ecclesie rurali~~
11. ~~Pievi~~
12. ~~Chiese, santuari, cappelle~~
13. ~~Abbazie, conventi, monasteri~~
14. ~~Fortificazioni medievali, castelli, rocche, torri, palazzi fortificati, edifici religiosi fortificati~~
15. ~~Ville, palazzi~~
16. ~~Stazzi e pagliare~~
17. ~~Ricoveri di altura~~
18. ~~Masserie.~~

~~Il Regolamento del Parco precisa, integra e, se opportuno, arricchisce la lista sopra riportata, e disciplina nel dettaglio le modalità di tutela dei beni in essa identificati.~~

~~2. Il Regolamento del Parco individua le modalità per precisare, integrare e, se opportuno, arricchire la lista sopra riportata, nonché per disciplinare nel dettaglio le modalità di tutela dei beni~~ **individuati** ~~in esso identificati.~~

~~3. Alla conservazione e valorizzazione dei suddetti beni si può provvedere anche attraverso~~ **l'elaborazione di specifici piani di dettaglio e progetti territoriali di cui all'art. 24.**

Zonazione

Nessuna variazione



Organizzazione territoriale	Nessuna variazione	
Questione 12 Richieste variazioni alla Normativa (varie)		
N. osservazioni:	Prot. PNGSL	Proponente
15.3	774	COMUNITA' MONTANA GRAN SASSO
16.2	776	COMUNE DI FANO ADRIANO
16.13	776	COMUNE DI FANO ADRIANO
22.2	806	COMUNE DI CROGNALETO
22.10	806	COMUNE DI CROGNALETO
22.15	806	COMUNE DI CROGNALETO
29.4	813	COMUNE DI ISOLA GRAN SASSO
34	818	MOSCARDELLI NICOLA
51 (a)	839	ARBORE CLAUDIO, ASSOCIAZIONE INTERPRETI NATURALISTICI
<i>SINTESI OSSERVAZIONE</i>		<i>PARERE E MOTIVAZIONI</i>
<p>34 (c) Richiesta di variazioni alla Normativa per precisare il divieto di immissione in aria, acqua e suolo di sostanze inquinanti in zona <i>a</i> e <i>b</i>.</p> <p>-----</p> <p>15.3 (b); 16.2 (b); 22.2 (b); 29.4 (b) Richiesta variazioni dell'art. III.1.4 (nulla osta)</p> <p>-----</p> <p>16.13; 22.15 Richiesta di inserimento in Normativa di un paragrafo riguardante lo "sfruttamento ai fini turistico-sportivi del Bacino del Fiume Vomano".</p> <p>-----</p> <p>34 (a) Indennizzo per limitazioni all'uso di proprietà private in zona <i>b</i>.</p>		<p>ACCOGLIBILE Il testo della Normativa è stato rielaborato in direzione della richiesta, ferma restando la competenza del Regolamento alla trattazione della materia secondo gli indirizzi della Normativa.</p> <p>-----</p> <p>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE, ma solo a scopi di chiarimento della Normativa (v. testo rielaborato in allegato, in part. artt. 4 e 25).</p> <p>-----</p> <p>NON ACCOGLIBILE L'utilizzo di uno specifico elemento territoriale non può formare oggetto della Normativa, necessariamente ispirata a criteri di generalità. In ogni caso la questione può formare materia di piano di dettaglio o progetto territoriale, così come previsti già dalla Normativa adottata e ora modificata a seguito delle osservazioni presentate (v testo rielaborato in allegato, in part. art. 24).</p> <p>-----</p> <p>NON ACCOGLIBILE Le limitazioni "conformative" di proprietà della pianificazione urbanistico-territoriale, così come le limitazioni dipendenti da tutele di natura paesaggistico-ambientale, non sono indennizzabili. Sono fatti salvi, ex co. 5, art. 11, L. 394/91, "i</p>



	<p>diritti reali e gli usi civici <i>delle collettività locali</i>", che possono essere oggetto di indennizzi equitativi di cui all'art. 15, co. 2 della L. 394/91 e ss.mm.ii. A tali principi corrisponde la Normativa di PdP che è stata riformulata per renderne più chiara l'impostazione conforme alla legge (v testo rielaborato in allegato, in part. art. 24).</p>
<p>-----</p> <p>51 (a) Richiesta di esplicitare in Normativa gli obiettivi di sostenibilità, con in più l'introduzione di strumenti operativi per lo sviluppo sostenibile quali Agenda21 locale; Piani di azione locali; certificazione ambientale ISO14001, rendicontazione sostenibilità, bilancio di sostenibilità.</p>	<p>-----</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p> <p>Gli obiettivi di sostenibilità del Piano sono "incarnati" nelle scelte stesse di pianificazione, anche con riferimento agli standard internazionali di pianificazione delle aree protette (in particolare IUCN). Per questo l'intero titolo II della Normativa è basato proprio su obiettivi di gestione e politiche, perseguite nelle diverse aree oppure sull'intero territorio del Parco, con riferimento alle finalità dell'area protetta.</p>
<p>-----</p> <p>22.10 Inserire nel PdP norma di recupero ambientale, paesaggistico e naturalistico della SS 80, tramite intesa con ente gestore e autonomie locali.</p>	<p>-----</p> <p>NON PERTINENTE</p> <p>La specifica richiesta non è considerabile in ambito normativo generale, ma configura un possibile tema di pianificazione di dettaglio/progettazione territoriale comunque trattato in Normativa (v testo rielaborato in allegato, in part. art. 24).</p>
<p>-----</p> <p>34 (b) Richiesta di variazioni normative volte a prendere in considerazione non solo il parere delle Amministrazioni ma anche quello dei privati per la disciplina, da emanarsi col Regolamento, delle attività agro-silvo-pastorali in zona <i>b</i>.</p>	<p>-----</p> <p>NON PERTINENTE</p> <p>La questione è evidentemente di natura regolamentare, ferme restando le prescrizioni della L. 394/91 e ss.mm.ii. che non contemplano la possibilità di espressione del parere dei privati nell'iter di approvazione del Regolamento del Parco.</p>
<p>VARIAZIONI ELABORATI FONDAMENTALI DI PIANO</p>	
<p>Normativa di attuazione</p>	
<p>V. testo della Normativa rielaborata in allegato.</p>	
<p>Zonazione</p>	<p>Nessuna variazione</p>
<p>Organizzazione territoriale</p>	<p>Nessuna variazione</p>



Questione 13		
Richieste variazioni alla Zonazione (varie)		
N. osservazioni:	Prot. PNGSL	Proponente
4	712	CONTI FABIO, UNICAM
8 (All. A2, a, d, e)	740	COMUNE DI CASTEL DEL MONTE
12.3	746	COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
12.4	746	COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
16.9 (b)	776	COMUNE DI FANO ADRIANO
17 (a, b)	781	FERRATUSCHI BERARDINO, COMITATO FANO A CORNO CASALE S. NICOLA
19	785	COMUNE DI OFENA
23.2 (a)	807	COMUNE DI CALASCIO
28.1	812	AMMINISTRAZIONE SEPARATA ANTICA UNIVERSITA' AGRARIA DI PAGLIARA
29bis.2	813	COMUNE DI ISOLA GRAN SASSO
30 (h)	814	COMUNE DI TOSSICIA
35.2 (c)	819	COMUNE DI L'AQUILA
58 (b)	865	D'AURORA DOMENICO, CGIL ABRUZZO
SINTESI OSSERVAZIONE		PARERE E MOTIVAZIONI
<p>4 Richiesta di variazioni da zona c a b e da b ad a.</p> <p>-----</p> <p>12.3; 12.4 Richiesta di ampliamento della zona di promozione agricola d1 in Comune di Arquata del Tronto.</p> <p>16.9 (b) Richiesta di ampliamento della zona di promozione agricola d1 in Comune di Fano Adriano.</p> <p>17 (a, b) Inserimento in zona d1 dell'area antropizzata e dei territori limitrofi a Casale S. Nicola (a) e dei territori limitrofi a Fano a Corno (b).</p> <p>28.1 Trasformazione in zona d delle</p>		<p>PARZIALMENTE ACCOGLIBILI Le richieste relative al passaggio da b a c delle sorgenti Capitignano e Vomano sono state accolte (v. elaborato Zonazione modificato in allegato) per i motivi proposti nell'osservazione. Le restanti richieste non sono state accolte perché relative a beni individui, non appropriatamente trattabili in termini zonali.</p> <p>-----</p> <p>PARZIALMENTE ACCOGLIBILI, per i motivi esposti nelle osservazioni, secondo le modifiche apportate a seguito delle osservazioni presentate (v. elaborato Zonazione modificato in allegato).</p>



<p>zona c in località Lago di Pagliara, Piana del Fiume, Castello di Pagliara.</p> <p>-----</p> <p>35.2 (c) Ridefinizione zone <i>d</i> con particolare riferimento al territorio di Assergi, Camarda, e S. Pietro alla Ienca.</p> <p>-----</p> <p>8 (Allegato A2, a) Richiesta inserimento comprensori turistici di P.R.E. vigente in zonazione del PdP.</p> <p>-----</p> <p>8 (Allegato A2, d) Inserire rifugi pastorali, capannoni agricoli e parco-campeggio esistenti nel territorio di Castel del Monte in zonazione.</p> <p>-----</p> <p>8 (Allegato A2, e) Inserire in zona <i>d1</i> i capannoni per ricoveri animali esistenti nel territorio di Castel del Monte.</p> <p>-----</p> <p>19 Inserimento della pianura agricola presso collina di Colle Lungo in zona <i>d1</i> e dell'antico borgo di S. Silvestro in zona <i>d2</i> (comune di Ofena).</p> <p>-----</p> <p>23.2 (a) Integrazione zonazione con previsione del PRG vigente del Comune di Calascio relativa al bacino sciistico località Le Veticole – M. Paradiso (come da PSSE Comunità montana)</p>	<p>-----</p> <p>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE Le zone <i>d</i> di PdP sono state verificate e ridelimitate sulla base del mosaico degli strumenti urbanistici comunali presente nel Geoportale della Regione Abruzzo e delle richieste di autorizzazione presentate all'Ente Parco.</p> <p>-----</p> <p>NON ACCOGLIBILE Nel PdP sono riportate esclusivamente le zone omogenee A, B, C, D e F ex DM 1444/68.</p> <p>-----</p> <p>NON ACCOGLIBILE Nel PdP sono riportate esclusivamente le zone omogenee A, B, C, D e F ex DM 1444/68.</p> <p>-----</p> <p>NON ACCOGLIBILE Le zone <i>d1</i> coincidono con aree, non con singoli manufatti, corrispondenti alle caratteristiche già descritte nella Normativa adottata e ora riportate all'art. 11 della Normativa modificata a seguito delle osservazioni presentate (v. testo rielaborato in allegato).</p> <p>-----</p> <p>NON ACCOGLIBILE Entrambe le aree si trovano fuori Parco.</p> <p>-----</p> <p>NON ACCOGLIBILE, con chiarimento normativo La disciplina dei bacini sciistici è stabilita in Normativa adottata e in quella rielaborata (v. sotto e testo completo rielaborato in allegato), tramite rimando a Progetti Territoriali d'intesa con la Regione Abruzzo, relativi alle aree sottese agli impianti preesistenti, riportati</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>-----</p> <p>29bis.2 (a), 58 (b) Richiesta di zonazione di maggior dettaglio (1:5.000, 1:2000)</p> <p>-----</p> <p>29bis.2 (b) Richiesta di passaggio di alcune aree da <i>c</i> a <i>d</i> e da <i>b</i> a <i>d</i></p> <p>-----</p> <p>30 (h) Richiesta di modifica da <i>b</i> a <i>c</i> della zona del territorio comunale di Tossicia entro Parco.</p>	<p>nell'elaborato di Organizzazione territoriale.</p> <p>-----</p> <p>NON ACCOGLIBILI Il PdP è elaborato alle scale più opportune in relazione al suo carattere copianificatorio e al territorio vasto che interessa.</p> <p>-----</p> <p>NON ACCOGLIBILE Le zone <i>d</i> di PdP, ad eccezione della zona <i>d1</i> di promozione agricola, coincidono esclusivamente con le zone omogenee A, B, C, D, F di piano generale comunale (di cui al DM 1444/68 e ss.mm.ii.), oppure con le aree oggetto di Programma di Fabbricazione. Tuttavia, ferma restando l'alta improbabilità che una zona destinata a riserva (<i>b</i>) dal PdP possa essere destinata a zona di promozione <i>d</i>, è con la formazione o revisione dei piani comunali d'intesa con l'Ente Parco che la zonazione stessa può essere appropriatamente aggiornata nel processo continuo di pianificazione prefigurato dal titolo III della Normativa di Piano (v. testo completo rielaborato in allegato, in part. artt. 22 e 23).</p> <p>-----</p> <p>NON ACCOGLIBILE, in quanto trattasi di territori caratterizzati dalla significativa presenza di ecosistemi naturali e seminaturali di elevata funzionalità, come rilevabile dagli studi e monitoraggi floro-faunistici eseguiti dall'Ente Parco e in corso di pubblicazione sul sito web dell'Ente, nonché per rischio di frammentazione e degrado degli habitat.</p>
<p>VARIAZIONI ELABORATI FONDAMENTALI DI PIANO</p>	
<p>Normativa di attuazione</p>	



Art. 19 BACINI SCIISTICI

1. Sono le aree, sottese agli impianti sciistici **preesistenti** indicati nell'elaborato di organizzazione territoriale del Parco, oggetto di specifici Progetti Territoriali, definiti o da definirsi tramite intese tra Ente Parco e Regione Abruzzo.

2. Le intese stabiliscono la consistenza territoriale delle suddette aree, nonché il regime urbanistico a cui esse sono sottoposte, ferma restando la vigenza delle misure di salvaguardia, di cui all'allegato A del DPR 5 giugno 1995 istitutivo dell'Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, fino all'approvazione definitiva del Piano del Parco, secondo quanto stabilito dalla norma transitoria della presente Normativa.

3. Fino alla stipula delle intese i bacini sciistici sono definiti come stabilito nelle deliberazioni dell'Ente Parco e nel loro ambito valgono le determinazioni contenute nelle suddette deliberazioni.

Zonazione	V. elaborato modificato in allegato
Organizzazione territoriale	Nessuna variazione

Questione 14 Richieste variazioni alla Organizzazione Territoriale del Parco (varie)		
N. osservazioni:	Prot. PNGSL	Proponente
16.14	776	COMUNE DI FANO ADRIANO
21 (g)	805	COMUNE DI BARETE
22.11	806	COMUNE DI CROGNALETO
23.2 (b)	807	COMUNE DI CALASCIO
36.4 (b)	821/975	PROVINCIA DI PESCARA/ COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA
36.5 (b)	821/975	PROVINCIA DI PESCARA/COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
36.6 (b)	821/975	PROVINCIA DI PESCARA/COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA
37.2 (c)	822	COMUNE DI VILLA S. LUCIA
38.2 (b)	823	COMUNE DI S. STEFANO DI SESSANIO
40.2	825	COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO
60 (b)	867	COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA
<i>SINTESI OSSERVAZIONE</i>		<i>PARERE E MOTIVAZIONI</i>
23.2 (b) Indicazione rifugi pastori di proprietà del Comune di Calascio nella Organizzazione territoriale 36.4 (b); 60 (b) Indicazione del Centro antico di Castiglione come storico e nucleo consolidato 38.2 (b) Individuare nella Organizzazione		ACCOGLIBILI , per completare il sistema funzionale del Parco, il sistema insediativo ("località di riferimento") e il sistema di accessibilità ("viabilità turistica");



i rifugi per pastori, soprattutto in località lago Racollo (ove è ubicato un terminale).

40.2

(a) Inserimento dei seguenti percorsi: i) SP n. 8 Castelvechio – Calascio; ii) collegamento tra SP n. 8 e SS n. 153. (b) Considerazione della stazione di Adonis in località Valle Formosa. (c) Inserimento dei rifugi ricadenti in territorio di Castelvechio.

22.11

a – Individuazione aree a campeggio attrezzato a Cesacastina, Piano Roseto, S. Giorgio, Nerito;

b – strutture di accoglienza per la sosta escursionisti nei rifugi comunali di Cesacastina e Vallevaccaro;

c – basi per sci di fondo Cesacastina, Frattoli, Alvi; produzioni tipiche e ricettività alberghiera nella polarità di Nerito.

36.5 (b); 36.6 (b)

Inserimento basi sci da fondo e punto informativo in località "Valle Scura" (36.4-b: Carpineto della Nora) (36.5-b: Civitella

NON ACCOGLIBILE

I campeggi attrezzati indicati nell'elaborato di Organizzazione territoriale del Parco sono esclusivamente quelli esistenti. D'altra parte la Variante al PRE del comune di Crognaleto, autorizzata dall'Ente nell'anno 2014, prevede la realizzazione di un'area attrezzata per sosta camper, caravan e piazzole per tende e completamento impianto sportivo annesso in frazione San Giorgio, a non più di 2,5 km da Piano Roseto. Tale attrezzatura si ritiene sufficiente per l'accoglienza ricettiva di tipo non residenziale nel comune.

ACCOGLIBILE, nel senso che i rifugi vengono inseriti nell'elaborato di Organizzazione territoriale, ferme restando le disposizioni legislative e di Normativa relative alle opere e manufatti in zona c di PdP.

NON ACCOGLIBILE

Nel piano sono considerate solo le basi esistenti.

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

La ricettività alberghiera è già indicata. Si indicano nell'elaborato di Organizzazione territoriale, in accoglimento dell'osservazione, anche le produzioni tipiche.

NON ACCOGLIBILE

Ogni comune è già dotato di uno (e uno solo) centro servizi/punto informativo che nella tavola di organizzazione è indicato simbolicamente e può essere quindi localizzato nel sito (unico)



<p>Casanova), "Trocchi", "Colle Madonna" e "Pantani".</p>	<p>ritenuto più idoneo. Non appare del resto opportuno prevedere più di un punto per comune, sia per ragioni funzionali sia per motivi di sostenibilità finanziaria che attualmente non ricorrono nemmeno per le previsioni contenute nel piano adottato.</p>
<p>-----</p> <p>37.2 (c) Inserimento del rifugio Capo di Serre</p> <p>e del pozzo montano in località Porcile per usi di protezione civile (incendi), per i quali potrebbe essere realizzata specifica cartografia.</p>	<p>-----</p> <p>ACCOGLIBILE</p> <p>NON ACCOGLIBILE La tematica antincendio non è contemplata tra quelle considerate nell'elaborato di Organizzazione territoriale del Parco. L'Ente, tuttavia, ha predisposto e rimesso al Ministero e alle Regioni competenti il Piano contro gli incendi boschivi, redatto ai sensi della L. 353/2000.</p>
<p>-----</p> <p>21 (g) Carta strategie per distretti in sostituzione Organizzazione territoriale.</p>	<p>-----</p> <p>NON ACCOGLIBILE L'elaborato "Organizzazione territoriale" costituisce elemento fondamentale di assetto fisico del Piano del Parco, ovverosia elaborato "strutturale" tendente a integrare le funzioni di tutela con quelle di uso antropico del Piano. La distrettualizzazione e le relative strategie, peraltro predisposte dall'Ente in altra sede, non riguardano i contenuti del Piano così come concepito dall'Ente in osservanza delle norme di legge.</p>
<p>-----</p> <p>16.14 a) Richiesta di inserimento in "Organizzazione" delle seguenti tipologie di attrezzature e servizi: i) campeggio libero temporaneo a Prato Selva e Incasoli; ii) area sosta camper al km 10+800 S.P. 44 autorizzata con determina direttoriale Ente Parco n. 324 del 02/07/2004; iii) Centro servizi e/o punto informativo con Museo del Cervo, nell'immobile di proprietà dell'Ente in Località Fano Adriano</p>	<p>-----</p> <p>NON PERTINENTE Si tratta di richieste (i, ii) relative ad aspetti regolamentari.</p> <p>ACCOGLIBILE</p>



Capoluogo; iv) indicazione dei rifugi: Rifugio del Monte ai piedi del Vallone Fosso del Monte e Rifugio Fonte Azzinenca in omonima località. b) Individuazione nella tavola di Organizzazione territoriale, nel territorio del Comune di Fano Adriano, della polarità di riferimento "Produzione di prodotti tipici"	ACCOGLIBILE ACCOGLIBILE
<i>VARIAZIONI ELABORATI FONDAMENTALI DI PIANO</i>	
Normativa di attuazione	
Nessuna variazione	
Zonazione	Nessuna variazione
Organizzazione territoriale	V. elaborato modificato in allegato



Questione 15
Sistema di accessibilità

N. osservazioni:	Prot. PNGSL	Proponenti
13 (d)	748	GRAN SASSO TERAMANO S.P.A.
15.8 (d)	774	COMUNITA' MONTANA GRAN SASSO
15.9	774	COMUNITA' MONTANA GRAN SASSO
16.8 (d)	776	COMUNE DI FANO ADRIANO
16.15	776	COMUNE DI FANO ADRIANO
22.8	806	COMUNE DI CROGNALETO
22.9	806	COMUNE DI CROGNALETO
22.12 (d)	806	COMUNE DI CROGNALETO
29.7 (c)	813	COMUNE DI ISOLA GRAN SASSO
36.2 (e)	821/975	PROVINCIA DI PESCARA/ COMUNE DI FARINDOLA
36.4 (a, c)	821/975	PROVINCIA DI PESCARA/ COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA
53.1	841	DI MARZIO EUGENIO, CAI ABRUZZO
56.2	861	COMUNE DI PIETRACAMELA
60 (a, c)	867	COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA
<i>SINTESI OSSERVAZIONE</i>		<i>PARERE E MOTIVAZIONI</i>
<p>36.2 (e) Inserimento in Normativa della possibilità di realizzare in tutto il territorio del Parco progetti di transito di soggetti con grave handicap motorio</p> <p>-----</p> <p>36.4 (c); 60 (c) Indicazione nell'Organizzazione Territoriale del Parco della stazione ferroviaria di accesso al Gran Sasso (frazione Madonna della Croce)</p> <p>-----</p> <p>13 (d); 15.8 (d); 16.8 (d); 22.12 (d); 29.7 (c); 56.2 Ipotesi di collegamento tra Isola del Gran Sasso e Prati di Tivo – Prato Selva con modalità alternative 15.9; 16.15 Inserimento progetto</p>		<p>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE Fermo restando che la realizzazione di singole opere e manufatti segue le disposizioni della Normativa definite per ciascuna zona del Parco (v. testo rielaborato in allegato) è possibile introdurre nella Normativa stessa le modifiche evidenziate sotto per accogliere parzialmente l'osservazione.</p> <p>-----</p> <p>ACCOGLIBILE, per completare il sistema ferroviario di accessibilità al Parco da sud.</p> <p>-----</p> <p>NON ACCOGLIBILI Il sistema viario di accessibilità compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente del Parco è stato definito nell'Organizzazione territoriale del Parco (v. elaborato allegato).</p>



preliminare viabilità turistica
(PRUSST) nel PdP

22.8; 22.9

Inserimento nell'elaborato
"Organizzazione" della variante
migliorativa alla SP 45b per
Tottea come viabilità turistica
principale e del sentiero (in
corso di progettazione e
realizzazione) dal Lago di
Campotosto a Tottea come
viabilità di penetrazione del
parco

36.4 (a); 60 (a)

Inserimento strada dei due
parchi nell'"Organizzazione
Territoriale del Parco"

NON ACCOGLIBILE, perché già presente
nell'elaborato, come ripresa dal PTCP di Pescara e
trasformata in "Strada dei tre parchi" (cfr.
Relazione di PdP).

VARIAZIONI ELABORATI FONDAMENTALI DI PIANO

Normativa di attuazione



Art. 20 SISTEMA DI ACCESSIBILITA'

(...)

4. L'Ente Parco, tenuto conto degli obiettivi di gestione e delle politiche di cui al titolo II, può stipulare ~~promuove forme d'intesa~~, ~~a, ai sensi de~~ ~~conformi alle disposizioni legislative normative~~ vigenti, con gli Enti Locali e con ogni altro soggetto competente in materia, per la redazione, ~~anche d'iniziativa dei medesimi soggetti~~, di progetti di ~~modifica, integrazione o adeguamento funzionale e morfologico della viabilità esistente~~ sistema di accessibilità di cui all'elaborato di **Organizzazione territoriale del Parco**, ~~alle~~ ~~per~~ esigenze di servizio individuate nel presente Piano e di ~~realizzazione di percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani, nonché di miglior inserimento delle infrastrutture viarie di trasporto e mobilità nel contesto ambientale di elevato pregio. Dei progetti di adeguamento fa parte integrante un progetto preliminare di inserimento, redatto secondo le modalità di site planning ambientale definite nel Regolamento del Parco.~~

Art. 24~~III.1.3~~ PIANI DI DETTAGLIO DI INIZIATIVA DIRETTA DELL'ENTE E PROGETTI TERRITORIALI

1. Per il ~~migliore svolgimento dei suoi compiti istituzionali~~ scopi di tutela e valorizzazione riguardanti specifici temi e/o porzioni di territorio, L'Ente Parco ~~può e~~ tenuto conto degli obiettivi di gestione e delle politiche di cui al titolo II, ~~possono essere formate~~, nel rispetto della la legislazione nazionale e regionale applicabile, piani di dettaglio e progetti territoriali, d'iniziativa dell'Ente Parco, anche di intesa con gli Enti Locali o altri soggetti competenti e interessati, oppure di iniziativa di questi ultimi d'intesa con l'Ente, finalizzati alla migliore gestione delle risorse ambientali presenti ~~nelle zone a), b), e c) di Piano d~~ nel Parco, compresi ~~piani di assestamento e gestione forestale, piani di recupero volti alla rivitalizzazione dei nuclei edificati nonché al restauro di centri storici e di complessi di edifici di particolare valore storico-culturale; piani e progetti di conservazione e restauro ambientale; ricadenti nella zona c) e d1) del presente Piano~~ piani e progetti di recupero e riqualificazione di infrastrutture, cave, discariche e di altri detrattori o insiemi di detrattori ambientali; piani e progetti di bonifica e disinquinamento di siti o insiemi di siti degradati; piani di risanamento dell'acqua, dell'aria, del suolo; piani e progetti di difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici; piani e progetti di deframmentazione ambientale e di ripristino della continuità e connettività ecologica; piani di gestione dei siti Natura 2000 e di tutela e valorizzazione di beni e di complessi di beni individuati di cui all'art. 16; piani e progetti di fruizione sostenibile, anche per fini turistico-ricreativi, del patrimonio naturale e culturale del Parco; piani di valorizzazione dell'attività agricola e delle attività ad essa connesse; progetti di sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare riguardo a ai percorsi, accessi e strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani, nonché alla mobilità cosiddetta "dolce" e "sostenibile"; piani e progetti di ogni altro intervento, impianto ed opera, e sistemi di interventi, impianti ed opere, previsti all'art. 7 comma 1 della L. 394/91 e ss.mm.ii.

Zonazione	Nessuna variazione
Organizzazione territoriale	V. elaborato modificato in allegato



Questione 16 Sentieristica		
N. osservazioni:	Prot. PNGSL	Proponente
53.1 (a, b)	841	DI MARZIO EUGENIO, CAI ABRUZZO
54	842	DI MARZIO EUGENIO, CAI ABRUZZO
<i>SINTESI OSSERVAZIONE</i>		<i>PARERE E MOTIVAZIONI</i>
53.1 (a): inserimento in Relazione dell'esatta classificazione dei sentieri individuata dal CAI		NON ACCOGLIBILE La Relazione non è un elaborato fondamentale di Piano (v. scheda relativa alla Questione 1, "Analisi specialistiche e valore degli elaborati di piano") e contiene una sistematizzazione delle conoscenze, all'epoca disponibili, in costante aggiornamento. In ogni caso l'individuazione e la classificazione della rete sentieristica riportata nell'elaborato fondamentale di PdP "Organizzazione territoriale" (allegato), pur basandosi sul protocollo di collaborazione col CAI, segue le autonome esigenze di Piano.
----- 53.1 (b); 54: inserimento itinerari del Piano della rete sentieristica elaborato dal CAI ed adottato dall'Ente e proposta di adeguamento dell'elaborato di "Organizzazione territoriale" all'aggiornamento CAI		NON ACCOGLIBILE La rete sentieristica riportata nell'elaborato di Organizzazione territoriale del PdP è stata sin dalla fase di stesura originale del Piano basata sul Protocollo di collaborazione col CAI, ferma restando l'autonoma elaborazione di Piano.
<i>VARIAZIONI ELABORATI FONDAMENTALI DI PIANO</i>		
Normativa di attuazione		
Nessuna variazione		
Zonazione	Nessuna variazione	
Organizzazione territoriale	Nessuna variazione	



Questione 17
Danni provocati dai cinghiali

N. osservazione:	Prot. PNGSL	Proponente
10	743	GUERRA ROBERTO, ASSOCIAZIONE PRO VILLA CAPRICCHIA
15.7	774	COMUNITA' MONTANA GRAN SASSO
16.11	776	COMUNE DI FANO ADRIANO
22.16	806	COMUNE DI CROGNALETO
29.8	813	COMUNE DI ISOLA GRAN SASSO
32.6	816	COMUNE DI ARSITA
36.2 (a)	821/975	PROVINCIA DI PESCARA/COMUNE DI FARINDOLA
42.2	827	COMUNE DI ROCCA S. MARIA
48.7	833	COMUNE DI CASTELLI
65	899	BALZANI LUIGI
68	902	DE FABRITIIS GIORGIO, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

SINTESI OSSERVAZIONE

PARERE E MOTIVAZIONI

15.7; 29.8; 32.6
Richiesta di variazione normativa, sostitutiva del divieto di cattura e uccisione specie animali.

36.2 (a)
Possibilità di caccia, abbattimento selettivo e cattura animali dannosi (cinghiali) in tutti il territorio del Parco.

42.2
Permettere la caccia tradizionale in zona *c* e *d*

48.7
Richiesta di inserimento in Normativa di un articolo così formulato: "In deroga a quanto previsto dall'art. 1.4, l'Ente Parco, attraverso il Regolamento, disciplina e prevede, di concerto con gli Enti locali interessati e le Associazioni di categoria, idonee misure atte a contrastare eventuali fenomeni di squilibrio della popolazione faunistica che producano

NON PERTINENTE

Si tratta di questione regolamentare. In ogni caso, sebbene dalla Normativa siano stati eliminati tutti i divieti a seguito delle osservazioni presentate, **(v. testo rielaborato in allegato)**, l'art. 11, co. 3, let. a) del testo vigente della legge quadro sulle aree protette stabilisce che è vietata l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, mentre il co. 5 prescrive che siano liquidati eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici. Il co. 4 prevede comunque che eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi siano stabiliti, in deroga ai divieti, dal Regolamento del Parco.



<p>disturbo e danni alla popolazione autoctona, nonché alle attività agro-silvo-pastorali che si svolgono all'interno del Parco, anche attraverso il ricorso alla cattura e/o abbattimento selettivo".</p> <p>-----</p> <p>10; 65 Richiesta provvedimenti per prevenire i danni provocati dai cinghiali.</p> <p>16.11; 22.16 Richiesta di piano di contenimento per la gestione dell'emergenza cinghiali</p> <p>42.2; 68 Inserire nel PdP un progetto di controllo e contenimento della popolazione di cinghiale.</p>	<p>-----</p> <p>NON PERTINENTI Non si tratta di un'osservazione di merito al Piano, ma semmai di materia di piano di dettaglio (v. testo Normativa rielaborato in allegato, in part. art. 24).</p>
<p>VARIAZIONI ELABORATI FONDAMENTALI DI PIANO</p>	
<p>Normativa di attuazione</p>	
<p>V. testo completo rielaborato in allegato</p>	
<p>Zonazione</p>	<p>Nessuna variazione</p>
<p>Organizzazione territoriale</p>	<p>Nessuna variazione</p>